

Doc. CLV

n. 3

RELAZIONE

SULL'ANDAMENTO DELL'ATTIVITA' DEGLI ORGANI DI GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

(1° gennaio 2009 - 31 dicembre 2009)

(Articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545)

*Presentata dal Viceministro dell'economia e delle finanze
(GRILLI)*

Comunicata alla Presidenza il 19 aprile 2012

PAGINA BIANCA



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

IL VICE MINISTRO

10201

19 APR 2012

Illustre Presidente,

il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria ha trasmesso la relazione sull'andamento della giustizia tributaria per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2009, ai fini della relazione che il Ministro dell'economia e delle finanze deve trasmettere al Parlamento ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.

La relazione allegata alla presente lettera si articola in tre parti:

- la parte introduttiva, incentrata sull'attività in generale del Consiglio di Presidenza e sull'illustrazione di una serie di proposte concernenti riforme ordinamentali e processuali;
- il primo capitolo, descrittivo dell'attività delle Commissioni che compongono il Consiglio di Presidenza;
- il secondo capitolo, comprensivo delle tabelle riepilogative del numero dei ricorsi pendenti in primo e secondo grado, contenente i dati rappresentativi dell'attività delle Commissioni tributarie, nonché le percentuali di soccombenza dell'Amministrazione nei due gradi del giudizio di merito.

Nel corso dell'anno 2011 i temi sottoposti all'attenzione dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria sono risultati oggetto di specifici interventi normativi.

I più importanti, come noto, riguardano il reclutamento di 960 giudici tributari, in corso di svolgimento, attraverso la nuova procedura concorsuale riservata alle categorie magistratuali, che consentirà di adeguare, dal 2012, l'organico dei giudici alle esigenze delle Commissioni tributarie, favorendo in tal modo anche un ringiovanimento dell'età media.

**Ill.mo Presidente
On. Gianfranco Fini
Camera dei Deputati**

ROMA

L'articolo 4, comma 39, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità anno 2012), ha previsto, comunque, che tutti i candidati risultati idonei all'esito del citato concorso bandito saranno nominati componenti delle Commissioni tributarie ed immessi in servizio, anche in sovrannumero, nella sede di Commissione tributaria scelta per prima da ciascuno di essi.

Anche tale questione, inerente il previgente obbligo di residenza del giudice tributario, risulta essere stata risolta normativamente dall'articolo 4, comma 40, della legge n.183/2011 (legge di stabilità 2012), che ha abrogato la citata lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, statuendo che, ferme le incompatibilità di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo, il componente di Commissione tributaria non è soggetto all'obbligo di residenza nella regione in cui ha sede la Commissione tributaria in cui presta servizio.

Sono state poi introdotte disposizioni volte a rafforzare le cause di incompatibilità dei giudici tributari; ciò al fine di assicurare una maggiore efficienza del sistema della giustizia tributaria, garantendo altresì imparzialità e terzietà del corpo giudicante.

A titolo di esempio non potranno più essere giudici tributari coloro che in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad altra prestazione, esercitano la consulenza tributaria, detengono le scritture contabili o redigono i bilanci, ovvero svolgono attività di consulenza, assistenza o di rappresentanza, a qualsiasi titolo o anche nelle controversie di carattere tributario, di contribuenti singoli o associazioni di contribuenti, di società di riscossione dei tributi o di altri enti impositori.

In ordine alla importante questione del corrispettivo si precisa che la manovra estiva è intervenuta sulla problematica dell'incremento dei compensi ai giudici, destinando una parte delle maggiori entrate assicurate dalla introduzione del contributo unificato alla maggior remunerazione dei compensi. L'incremento riguarda la quota variabile dei compensi ai giudici, a condizione, però, che essi raggiungano un livello minimo di produttività.

Per quanto riguarda nello specifico le riforme di carattere processuale intervenute, si ricorda che il decreto legge n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011, ha introdotto disposizioni che riguardano rimedi amministrativi attinenti alla fase precontenziosa, introducendo nell'articolo 17-bis del D.lgs. n. 546/92 l'istituto del reclamo e mediazione per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative, però, ai soli atti emessi dall'Agenzia delle entrate e notificati dal 1° aprile 2012.

Al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie e quindi concentrare gli impegni amministrativi e le risorse sulla proficua e spedita gestione del procedimento concernente il reclamo e la mediazione, l'articolo 39, comma 12, del decreto legge n. 98/2011, ha stabilito che le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui è parte l'Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 1° maggio 2011 innanzi alle Commissioni tributarie, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento di una somma, determinata secondo le modalità previste dalla legge.

Detta modalità di definizione, peraltro applicabile, come detto prima, alle sole liti fiscali in cui è parte l'Agenzia delle entrate, consentirà di ridurre drasticamente il numero dei ricorsi pendenti, depurandoli di quelli relativi a somme di non rilevante entità, tenuto conto che il limite quantitativo è costituito dai 20.000 euro, al fine di consentire ai giudici tributari di dedicare la loro attenzione alle controversie tributarie di più rilevante ammontare, per una loro sollecita definizione.

Con il comunicato stampa del 26 dicembre 2011, l'Agenzia delle entrate ha precisato che sono circa 120.000 i contribuenti che hanno scelto di chiudere il contenzioso sulla base delle disposizioni in argomento. Alla data del 12 dicembre 2011, risultano effettuati 93.436 versamenti per le definizioni delle liti minori a cui vanno aggiunti una serie di contenziosi chiusi senza versamenti poiché l'importo versato precedentemente era pari o superiore a quanto dovuto per la definizione stessa. Il dato definitivo potrà essere confermato successivamente, considerato che la data ultima per l'invio delle domande telematiche è scaduta solo da pochi giorni (2 aprile 2012).

Il Vice Ministro



Prof. Vittorio Grilli

PAGINA BIANCA

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

COMPOSIZIONE del Consiglio

Presidente – Daniela GOBBI

Vice Presidente – Marco BALDASSARRI

Vice Presidente – Antonio GRAVINA

Consigliere – Domenico CHINDEMI

Consigliere – Adolfo CUCINELLA

Consigliere – Agostino DEL SIGNORE

Consigliere – Mario FERRARA

Consigliere – Giorgio FIORENZA

Consigliere – Giovanni GARGANESE

Consigliere – Angelo Antonio GENISE

Consigliere – Carlo GRILLO

Consigliere – Andrea MORSILLO

Consigliere – Antonio ORLANDO

Consigliere – Gaetano SANTAMARIA AMATO

Consigliere – Giuseppe SANTORO

**RELAZIONE AL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
SULL'ANDAMENTO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
(1° gennaio 2009 – 31 dicembre 2009)**

INDICE

Parte Prima: L'ATTIVITA' CONSILIARE
Considerazioni generali

Capitolo primo

1. L'attività delle Commissioni

- a) **Prima Commissione: Status dei magistrati tributari – Revisione piante organiche - Flussi**
- b) **Seconda Commissione: Studi e Documentazione**
- c) **Terza Commissione: Programmazione Coordinamento Formazione e Aggiornamento professionale**
- d) **Quarta Commissione: Concorsi**
- e) **Quinta Commissione: Incompatibilità**
- f) **Sesta Commissione: Procedimenti disciplinari e di decadenza**
- g) **Settima Commissione: Contenzioso**
- h) **Ottava Commissione: Compensi dei giudici tributari**
- i) **Nona Commissione: Amministrazione e Contabilità – Bilancio – Ufficio Economato**
- j) **Decima Commissione: Archivio**
- k) **Undicesima Commissione: Rapporti con il Parlamento**
- l) **Dodicesima Commissione: Rapporti con la Stampa**
- m) **Tredicesima Commissione: Informatizzazione del processo tributario**

Capitolo secondo

La Segreteria Generale del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Parte Seconda: LA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

- a) L'attività giurisdizionale delle Commissioni**
- b) Criticità concernenti le strutture materiali delle Commissioni
Tributarie**

PARTE PRIMA

L'ATTIVITA' CONSILIARE

Considerazioni generali

La presente relazione viene predisposta in un momento molto delicato ed importante per la magistratura e la giurisdizione tributaria; è di qualche mese, infatti, l'istituzione, presso il MEF, da parte del Governo di cinque tavoli tecnici - con la presenza di delegati di questo CPGT - nei quali si dovranno affrontare tutte le più importanti questioni riguardanti la giustizia tributaria. Nell'attesa dell'avvio del lavoro dei tavoli, questa relazione si limiterà ad una rappresentazione dello stato attuale, a ribadire le riforme e gli interventi più urgenti e a offrire spunti per ulteriori modifiche.

Prima, però, di affrontare tali temi questo Consiglio desidera sottolineare il notevole sforzo da esso compiuto non solo nella direzione di una maggiore conoscenza e consapevolezza da parte degli utenti del servizio di giustizia tributaria dell'ordinamento e dei meccanismi di essa, ma anche di quella di un miglioramento della preparazione e della professionalità dei magistrati tributari e di una maggiore attenzione ai fatti di incompatibilità e di rilevanza disciplinare.

Al riguardo ci si limita a citare solo le iniziative più importanti, e cioè l'istituzione della Giornata Celebrativa dell'Anno Giudiziario Tributario, tenutasi, per la prima volta, nel corrente anno presso la prestigiosa Aula Magna della Suprema Corte di Cassazione, la partecipazione alla prima e seconda edizione del Salone della Giustizia di Rimini, l'organizzazione di numerosi corsi gratuiti di formazione e aggiornamento professionale decentrati, l'approvazione di una nuova e più articolata dichiarazione annuale di "compatibilità" dei giudici tributari, l'istituzione di un Ufficio Ispettivo, l'approvazione di un sistema di assegnazione tramite sorteggio dei fascicoli alle sezioni delle CC.TT.. Il tutto, nonostante una forte riduzione dei trasferimenti di risorse finanziarie, che hanno, indubbiamente, ridotto le capacità operative di questo Organo di Autogoverno, con serio pregiudizio anche della sua futura funzionalità.

Nel 2009 le Commissioni Tributarie Provinciali hanno deciso 243.608 ricorsi, mentre quelli decisi dalle Commissioni Tributarie Regionali sono stati 45.048.

Anche in tale anno, dunque, la "produttività" delle Commissioni Tributarie è stata molto alta (senza parlare della qualità dei provvedimenti giurisdizionali, atteso che solo una percentuale minima delle sentenze di primo grado vengono appellate). Viene, dunque, confermato anche per l'anno in esame il forte impegno della magistratura tributaria nell'esercizio della delicata funzione giurisdizionale nella materia dei tributi; impegno che ha evitato l'accumulo di ulteriore arretrato anche in presenza di una ulteriore riduzione del numero dei Giudici Tributarî. Al riguardo, si evidenzia che questo CPGT ha da poco approvato i criteri per i concorsi interni e che a breve saranno banditi i relativi concorsi, ai quali seguiranno i concorsi per nuovi giudici tributari; ciò dovrebbe consentire di porre

rimedio, nell'arco di qualche anno, all'eccessiva diminuzione dell'organico di molte Commissioni Tributarie. Ma prima di ciò occorrerebbe rivedere le nuove piante organiche derivanti dal decreto MEF 11 aprile 2008, cd "decreto flussi": tale atto, come detto anche nella precedente relazione annuale, emanato a seguito di un monitoraggio sul flusso dei ricorsi relativo al periodo 2005/2007, necessita di un'ulteriore verifica ai fini dell'accertamento dell'effettiva domanda di giustizia tributaria delle varie aree geografiche, essendo stato tale monitoraggio effettuato in un periodo che risentiva ancora degli effetti del condono di cui alla legge 289/2002: il tavolo tecnico sul tema, di recente istituito presso il MEF, dovrebbe, speriamo in tempi brevi, portare a tale rideterminazione, onde, anche, consentire a questo CPGT di mettere a concorso i posti effettivamente necessari all'efficiente svolgimento della funzione giurisdizionale.

Tutte tali azioni, e cioè aumento e/o ottimale distribuzione dell'organico dei Magistrati Tributarie, non potranno, però, produrre i loro positivi effetti se ad esse non si affiancherà un potenziamento e un diverso inquadramento del personale delle Segreterie; sarebbe, infatti, opportuno che questo trovasse collocazione in un ruolo autonomo, onde consentire di portare a compimento il processo di indipendenza degli organi di giustizia tributaria; processo che non può non riguardare, oltre che i giudici, anche il personale ausiliario. A tutto ciò si aggiunga che, molto spesso, la mancanza di locali sufficienti e idonei (sia in relazione alle norme di sicurezza, sia con riferimento alla dignità della funzione), impedisce l'incremento del lavoro delle Commissioni Tributarie e mortifica l'immagine esterna della giurisdizione.

Si evidenzia, infine, la necessità, rappresentata anche da molti Presidenti di Commissioni Tributarie, provinciali e regionali, che i locali sedi di Commissione vengano adeguatamente presidiati, specialmente nei giorni di udienza, da idoneo personale appartenente alle Forze dell'ordine, onde garantire, soprattutto nelle regioni dove maggiori sono le manifestazioni delinquenti, un'adeguata tutela della sicurezza personale e dell'incolumità dei giudici e del personale delle segreterie.

RIFORME ORDINAMENTALI

Sul punto questo Consiglio, atteso che nel corso dell'anno in esame non vi sono stati, se si eccettuano quelli riguardanti la Commissione Tributaria Centrale, provvedimenti legislativi riguardanti l'oggetto del presente capo, non può non ribadire, ancora una volta, sempre nel rispetto delle prerogative del Parlamento e delle funzioni del Ministero dell'Economia, quelle che sono, a suo avviso, le riforme più urgenti.

A) **Denominazione.** L'attuale denominazione di Commissioni degli organi di giustizia tributaria, oltre a dare ai cittadini una percezione errata della funzione da esse esercitata, non risulta corrispondente all'attività effettivamente svolta: attività pienamente giurisdizionale, per come, ormai, unanimemente riconosciuto, e non amministrativa; se, dunque, la denominazione, di

Commissioni Tributarie poteva avere un senso in un'epoca in cui controversa era la natura di tali organi, oggi, che la loro attività concordemente è ritenuta avere natura giurisdizionale, tale denominazione non ha più ragione d'essere, anzi è fonte di confusione, malintesi e critiche. Di qui la necessità di una denominazione (Tribunali Tributari, Corti d'Appello Tributarie o Tribunali Tributari d'Appello) che rappresenti, anche e soprattutto agli occhi dei cittadini, la vera natura di tali organismi.

- B) **Accesso alla magistratura tributaria e carriera interna.** Anche su tale punto si ribadisce la necessità di intervenire. Se, infatti, l'accesso alla magistratura tributaria direttamente con la qualifica di Vice presidente di sezione, di Presidente di sezione o di Presidente di Commissione, era, un tempo, giustificata dalla maggiore preparazione tecnica delle categorie alle quali appartenevano i soggetti che potevano rivestire tali qualifiche, oggi che i giudici tributari, tutti i giudici tributari, hanno dimostrato, attraverso la qualità delle sentenze e l'impegno profuso nel costante aggiornamento, un grado di professionalizzazione pari a quello delle altre magistrature, tale differenziazione risulta del tutto ingiustificata. Se a ciò si aggiunge il fatto che, attesa la peculiarità e l'alta specializzazione della materia tributaria, in linea generale, nessun appartenente alle categorie alle quali è consentito l'accesso alla magistratura tributaria può ritenersi fornito di una preparazione superiore a quella delle altre, si evidenzia ancor di più la necessità che l'ingresso nella magistratura tributaria avvenga per tutti dal gradino iniziale di giudice provinciale per poi concorrere, dopo il decorso di un adeguato periodo di tempo e l'accertamento dei requisiti di capacità, alle qualifiche semidirettive e direttive. Onde, poi, impedire il radicamento delle persone nella funzione, tali cariche dovrebbero essere temporanee, accessibili a tutti i giudici che ne posseggano i requisiti, senza distinzione di provenienza o di categoria di appartenenza. Sarebbe, infine, opportuno, prevedere un limite massimo di età per l'accesso alla magistratura tributaria, onde consentire non solo l'inserimento di forze relativamente giovani, ma anche lo svolgersi di un'adeguata "carriera interna".
- C) **Requisito della residenza.** Anche su tale punto si impone con sempre maggior urgenza un ripensamento della norma che prevede per l'accesso e la permanenza nella magistratura tributaria il requisito della residenza nella regione di esercizio della funzione da parte del giudice tributario. L'attuale struttura dell'istituto, previsto come requisito per la nomina a giudice tributario - art. 7, primo comma, lett. f), D. Lgs. n. 545/92 - e come causa di decadenza - art. 12, comma 1, lett. a) - risulta da un lato irrazionale nella sua eccessiva rigidità, dall'altro inidoneo al raggiungimento delle sue finalità (l'efficiente svolgimento della funzione da parte del giudice tributario). Questo Consiglio, con Risoluzione n.3/2008, ha, in verità, fissato una interpretazione di tali norme più aderente ai precetti costituzionali. Sarebbe, però, auspicabile, al riguardo, un intervento legislativo che, similmente a quanto previsto per la magistratura ordinaria, trasformasse tale requisito generale dei componenti

delle Commissioni Tributarie in obbligo, con possibilità, in presenza di prefissati criteri, di deroga di esso da parte del CPGT, facendone così venire meno la caratteristica di causa di decadenza.

- D) **Incompatibilità.** Tale argomento ha suscitato in questi ultimi tempi infondati allarmismi sull'imparziale esercizio della funzione giurisdizionale da parte dei giudici tributari, mettendo, addirittura, in dubbio la possibilità della regolare prosecuzione dell'attività delle Commissioni Tributarie. I giudici tributari sono, oggi, soggetti a requisiti di "compatibilità" molto rigidi. In particolare, l'art. 8, comma 1, lett. i) del D. Lgs. n. 545/92 prevede che non possono essere componenti delle Commissioni Tributarie, a decorrere dal 1° ottobre 2001, coloro che in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad altra prestazione, esercitano la consulenza tributaria, ovvero l'assistenza o la rappresentanza dei contribuenti nei rapporti con l'amministrazione finanziaria o nelle controversie di carattere tributario. Il successivo art. 12 dispone, poi, la decadenza dall'incarico per i giudici tributari che incorrono in una delle cause di incompatibilità previste dall'art.8. Orbene, mentre non si è registrata alcuna difficoltà nell'applicazione delle norme riguardanti le altre cause di decadenza/incompatibilità, quella di cui alla citata lett. i), art. 8, primo comma è stata motivo di dubbi e interpretazioni non sempre univoche: ciò è derivato soprattutto dal contenuto che di volta in volta si è attribuito alla nozione di "consulenza tributaria", con il conseguente inserimento o esclusione in essa ora di questa ora di quell'attività svolta dal giudice tributario. Sarebbe, perciò, opportuno, anche su tale punto, un intervento chiarificatore del legislatore, il quale meglio definisse il concetto di consulenza tributaria. Un altro problema è dato dall'estensione territoriale di tale causa di incompatibilità/decadenza. Ora, infatti, essa vale per tutto il territorio nazionale, a prescindere dalla sede della Commissione Tributaria dove il giudice esercita la sua funzione giurisdizionale. Un intervento legislativo, in subjecta materia, che non volesse disperdere le indispensabili competenze professionali dei componenti delle Commissioni Tributarie — con l'interdizione all'accesso o alla permanenza nella magistratura tributaria dei liberi professionisti — e che volesse, nel contempo, garantire l'imparziale e indipendente svolgimento della funzione, dovrebbe da un lato, come appena detto, definire il concetto di consulenza tributaria, dall'altro provvedere ad una *territorializzazione* della causa di incompatibilità/decadenza *de qua*. Risulta evidente, infatti, che nessuna influenza, non solo sull'effettivo svolgimento della funzione, ma anche sulla percezione che di essa ne avrebbero i cittadini, possa avere lo svolgimento di consulenza tributaria al di fuori della Regione nella quale ha sede la Commissione presso la quale il giudice tributario esercita la sua funzione. Infine si evidenzia la necessità di un miglior coordinamento tra la norma di cui all'art.8, primo comma lett.i) e quella dello stesso articolo, primo comma lett.m).
- E) **Giudice singolo.** Un ulteriore intervento legislativo sarebbe auspicabile in relazione alla norma che prevede i requisiti per la nomina a giudice singolo,

art. 72, comma 1 bis del D. Lgs. n. 546/92, aggiunto dall'art. 32 della Legge 8.05.1998, n. 146; tale articolo, infatti, prevede che possono essere nominati, dal Presidente della sezione della CTP, giudice unico il vicepresidente od un componente della sezione appartenente ad una delle categorie di cui all'art.4, comma 1, lett.a), del D. Lgs. 31.12.1992, n. 545, ovvero che sia in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio ed abbia un'anzianità di servizio presso le commissioni tributarie di almeno dieci anni. Orbene, l'ultima parte di tale norma, emanata in un tempo in cui non erano stati istituiti corsi di laurea molto simili, nel corso di studio, a quelle appena menzionate, oggi andrebbe adeguata alla mutata realtà degli studi universitari, onde consentire l'accesso alla funzione di giudice singolo anche ai Giudici Tributarî che, nell'ambito di un'offerta formativa molto più articolata e, a volte, molto più specifica, abbiano conseguito lauree strettamente attinenti alla materia tributaria sostanziale e processuale.

- F) **Corrispettivo.** Tutti gli auspicati interventi appena menzionati, dovrebbero, però, essere preceduti da un adeguamento e da una diversa ripartizione del corrispettivo attribuito ai giudici tributarî. Non è pensabile che un'attività che, per come si è venuta evolvendo la giurisdizione tributaria, assorbe buona parte del tempo dei giudici tributarî e che esige da questi preparazione e competenza tecnica, con la conseguente necessità del continuo aggiornamento professionale, possa essere retribuita con la corresponsione di un emolumento poco più che simbolico. Si impone, dunque, con urgenza un adeguamento del compenso e una diversa determinazione dello stesso, che tenga conto delle funzioni giurisdizionali (e, in esse, in particolare di quella relativa alla redazione della sentenza) - comprese quelle relative ai provvedimenti cautelari - e delle funzioni amministrative svolte da chi riveste qualifiche direttive e semidirettive. La soluzione, potrebbe, trovarsi, a parere di questo Consiglio, nell'attribuzione di un corrispettivo fisso mensile aggiuntivo per le funzioni diverse da quelle giurisdizionali svolte dai vicepresidenti, dai presidenti di sezione e dal presidente della Commissione, tenendo anche conto dell'organico di questa e nell'attribuzione del compenso variabile solo ai componenti che hanno svolto l'attività giurisdizionale in ordine al ricorso deciso. Questo Consiglio, infine, ha elaborato una proposta di introduzione di un contributo unificato, prevedendone l'esenzione per i ricorsi fino ad un certo valore, ed una quota via via crescente con l'ammontare di esso. Si potrebbe, in tal modo, dare parziale soddisfazione alle legittime aspettative economiche dei Giudici Tributarî senza intaccare le finanze dello Stato.

RIFORME PROCESSUALI

La legge processuale tributaria, così come risultante dal coordinamento del D. Lgs. n. 546/92 e delle norme di cui al c.p.c, applicabili al processo tributario nelle ipotesi di mancata regolamentazione da parte del citato D. Lgs. n. 545/92 e di compatibilità di esse, in virtù del rinvio formale non ricettizio

operato dall'art. 2 del D. Lgs. n. 546, ha, nel corso di questi anni, consentito la rapida celebrazione dei processi tributari. In detto periodo il legislatore è intervenuto con interventi parziali – il più importante dei quali è stato quello attuato con l'art. 12 della legge 8.12.2001, n. 448 che, nel modificare l'art. 2 del D. Lgs. n. 546/92, ha attribuito alla giurisdizione tributaria la competenza a conoscere delle controversie riguardanti i tributi di ogni genere e specie, al quale si è aggiunto quello si cui all'art. 3 bis della legge n. 248/2005, la quale ha chiarito che detti tributi di ogni genere e specie appartengono alla giurisdizione tributaria, qualunque sia la loro denominazione. Oggi, però, a distanza di quasi 14 anni dall'entrata a regime di essa, è necessario intervenire per attuare quegli aggiustamenti della procedura che l'esperienza del tempo e i mutamenti della società e dell'ordinamento giuridico impongono. Ed invero, tale riforma è già partita se si considera che, con la recente legge n.69/2009, di riforma del processo civile, il legislatore, per il rinvio dinamico al c.p.c. operato dal D. Lgs. n. 546/92, per gli istituti da esso non direttamente disciplinati, indirettamente è intervenuto a modificare aspetti importanti del processo tributario. Ricordando solo gli aspetti più importanti si evidenziano:

- 1) L'istituto delle cosiddette "spese di vittoria" di cui all'art. 91, primo comma c.p.c. che potrebbe dare nuovo impulso alla conciliazione giudiziale di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 546/92. La previsione, infatti, di una condanna alle spese nei confronti della parte che, seppur vittoriosa, non abbia ottenuto con la sentenza, più di quanto contenuto in una eventuale proposta conciliativa, dovrebbe indurre le parti ad una maggiore ponderazione di questa, con un possibile aumento dei casi di conclusione del processo in *limine litis*.
- 2) La previsione, nel caso il giudice ritenga di porre a base della decisione una questione rilevabile d'ufficio, di sollecitare il contraddittorio delle parti su di essa, concedendo all'uopo un termine non inferiore a venti giorni, art. 101, II comma, c.p.c.. Tali norme, come altre che vedremo appresso, si inseriscono nel solco del rafforzamento del principio del contraddittorio, consacrato nell'art. 111 della Cost., imponendo al giudice, pena la nullità della sentenza, di porre a fondamento della decisione una questione se prima su di essa non si sia provocato il contraddittorio tra le parti.
- 3) L'introduzione del principio di non contestazione, art. 115 c.p.c.. In verità tale principio aveva già trovato ingresso, anche nel processo tributario, per via giurisprudenziale. Ora il riconoscimento normativo di esso, ne legittima l'utilizzo generale.
- 4) L'istituto della rimessione in termini per errore scusabile, art 153 c.p.c.. Di tale previsione si avvertiva l'esigenza particolarmente nel processo tributario, dove l'atto introduttivo ad altro processo veniva dichiarato inammissibile anche quando il mancato rispetto del termine di decadenza, previsto per il deposito, non era imputabile alla parte.

A ciò si aggiunga che la legge 122/2010, di conversione del D. L. 78/2010, proseguendo nella lodevole azione di semplificazione degli adempimenti processuali, e nel rispetto dei diritti e delle prerogative delle parti, ha previsto che,

ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnativa delle sentenze delle Commissioni Tributarie, non occorra più la notifica delle stesse a norma degli artt. 137 e segg. c.p.c., ma che sia sufficiente la loro notifica a norma degli artt. 16 e 17 del D. Lgs. n. 546/92. E ancor prima il D. L. n. 40/2010 ha provveduto ad abolire l'autorizzazione del Direttore Regionale per gli appelli proposti dagli Uffici delle Agenzie.

Anche in relazione alle norme processuali tributarie sarebbe, però, auspicabile un intervento del legislatore sia nella direzione di un ampliamento della giurisdizione delle Commissioni Tributarie, sempre, naturalmente nei limiti tracciati dalla Costituzione, sia in quella di un adattamento di alcuni degli istituti processualciviltistici ai quali il D. Lgs. n. 546/92 rimanda. In ordine alla prima, come più volte suggerito dalla migliore dottrina e da buona parte degli operatori giuridici la giurisdizione delle Commissioni Tributarie potrebbe essere estesa alla cognizione delle cause riguardanti i contributi previdenziali. Tale allargamento da un lato allevierebbe l'enorme carico di lavoro della giurisdizione ordinaria, con l'abbreviamento dei tempi di definizione dei giudizi in tale materia, dall'altro sarebbe rispettosa dei limiti della cognizione del giudice speciale tributario, più volte ribaditi dalla Corte Costituzionale. La Suprema Corte di Cassazione, infatti, ha, ormai definitivamente, affermato la natura tributaria dei contributi previdenziali, per cui questi ultimi potrebbero essere inclusi nella giurisdizione delle Commissioni Tributarie senza violare lo spazio a queste riconosciuto dalla Costituzione.

In ordine, poi, al secondo punto e cioè a quello relativo all'adattamento di istituti presenti nel c.p.c. e applicabili per richiamo al processo tributario, si evidenzia la necessità di una disciplina *ad hoc* di alcune delle ipotesi di astensione obbligatoria previsti dall'art. 51 cpc. Al riguardo, l'art. 6 del D. Lgs. n. 546/92 prevede che *l'astensione e la ricusazione dei componenti delle commissioni tributarie sono disciplinate dalle disposizioni del codice di procedura civile in quanto applicabili*.

Ebbene, l'art. 51 del c.p.c., tra i vari casi di astensione obbligatoria e, quindi, di possibile ricusazione, prevede quelli relativi a rapporti di parentela del giudice con una delle parti o di alcuno dei difensori, alla pendenza di causa o grave inimicizia o a rapporti di debito o credito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori. L'applicazione di tali ipotesi, agevole nel processo civile, risulta molto delicata nel processo tributario, dove, una delle parti risulta essere sempre una pubblica amministrazione in senso lato. Una trasposizione *tout court* di detti casi dal processo civile a quello tributario, potrebbe, infatti, condurre a grosse difficoltà di funzionamento delle Commissioni Tributarie, oltre che essere in contrasto con lo spirito e la funzione della norma, mentre una interpretazione "adeguatrice" che tenesse cioè conto della natura e struttura del processo tributario, operazione pure consentita dall'inciso *in quanto applicabili* del citato art. 6 del D. Lgs. n. 546/92, potrebbe condurre a interpretazioni non sempre coerenti e, comunque, non uniformi: cosa che andrebbe assolutamente evitata, attesa la delicatezza della

norma, posta a presidio dell'imparzialità in concreto del giudice tributario. Anche su tale punto sarebbe, perciò, auspicabile un intervento legislativo che andasse nella direzione di un restringimento dei fatti di astensione obbligatoria, escludendo da essi i casi in cui il giudice tributario o il coniuge abbia rapporti di debito o credito o causa pendente con l'ufficio che ha emanato l'atto sottoposto alla sua cognizione.

Un cenno infine all'annosa questione della sospensione dell'efficacia delle sentenze delle Commissioni Tributarie Provinciali. Sul punto è, di recente, intervenuta la sent. 217/2010 della Corte Costituzionale la quale sembra aver aperto uno spiraglio alla possibilità di sospensione delle sentenze delle Commissioni Tributarie Provinciali e delle sentenze delle Commissioni Tributarie Regionali. Anche al riguardo un intervento chiarificatore del legislatore sarebbe altamente auspicabile, attesa la delicatezza della materia e l'incertezza in ordine all'estensione e alla portata della citata decisione della Corte Costituzionale.

Conclusioni

A conclusione delle brevi considerazioni appena svolte, questo Consiglio di Presidenza ribadisce il suo apprezzamento per la istituzione presso il MEF di cinque tavoli tecnici per lo studio delle problematiche relative alla Magistratura e alla giurisdizione tributaria e la elaborazione di proposte di soluzione ad esse, nella speranza che gli interventi più urgenti, *in primis* quello dei compensi, possano, finalmente vedere la luce.

Capitolo I

1. L'attività delle Commissioni.

a) Prima Commissione: Status dei magistrati tributari – Revisione piante organiche - Flussi.

L'Ufficio Status dei giudici tributari, è composto di 7 dipendenti appartenenti alle seguenti aree:

di area 3 F4, 1 ; di area 3 F3, 1; di area 3 F2, 2; di area 2 F4,1; di area 2 F2,2 .

Ai sensi dell'art. 6, comma 1 del regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio di segreteria del Consiglio di Presidenza, l'Ufficio I° ha svolto le seguenti attività:

1 – tenuta e costante aggiornamento del fascicolo personale di tutti i giudici tributari. Ciò è avvenuto in corrispondenza di ogni seduta consiliare, con l'inserimento nei rispettivi fascicoli personali dei provvedimenti loro riguardanti (declaratorie di cessazione dall'incarico, quelle relative alle assenze, alle sospensioni per cariche elettive, ai procedimenti per incompatibilità e disciplinari). Inoltre con l'inserimento delle annuali dichiarazioni sostitutive di atto notorio, sulla mancanza di cause di incompatibilità (circa 4.500) in fase di completamento; aggiornamento dell'elenco dei posti di Presidente di Commissione e degli altri incarichi resisi vacanti sulla base delle delibere consiliari rimesse dalla Segreteria tecnica.

Si sottolinea la peculiarità delle attività appena descritte le quali consentono di individuare e reperire con immediatezza, di ciascun giudice tributario, i provvedimenti salienti che lo hanno interessato.

Nel contempo, attraverso la segnalazione all'Ufficio concorsi, degli incarichi resisi vacanti si dà impulso alla loro copertura;

2) – formulazione dei criteri per la formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti e per l'assegnazione dei ricorsi nell'ambito delle Commissioni tributarie.

I citati criteri vengono dettati annualmente dal Consiglio, attraverso l'Ufficio I°, mediante apposita risoluzione in materia.

Particolare attenzione è stata prestata per l'aggiornamento di detta risoluzione. In particolare, con risoluzione n. 5 del 24/12/2009, sono stati precisati sia i criteri in ordine all'obbligo di rotazione all'interno delle sezioni per i Presidenti di Sezione, Vice Presidenti e Giudici con anzianità di servizio presso la medesima sezione di 5 anni (obbligo previsto dalla legge 248 del 2/12/2005 art. 3bis, comma 3°), che quelli relativi alla ripartizione dei ricorsi tra tutti i componenti che deve essere paritaria.

La vigilanza sulla concreta applicazione dei detti criteri viene esercitata attraverso un attento ed impegnativo esame, posto in essere dall'Ufficio I, delle composizioni delle sezioni stabilite con proprio decreto, all'inizio di ogni anno, da ciascun Presidente di Commissione.

Di quei provvedimenti risultati in contrasto con i criteri stabiliti, a seguito di verifiche d'ufficio o su reclamo degli interessati, è stata chiesta la rettifica e/o la sostituzione.

Analoga attenzione è stata prestata per il controllo dei decreti emanati dai Presidenti di Sezione riguardanti i collegi giudicanti aventi vigenza semestrale, e/o quadrimestrale e/o trimestrale.

3 –Attuazione della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 che, come è noto, ha ridotto in 21 il numero delle Sezioni delle C.T.C. fissando la loro sede presso ciascuna C.T. Regionale e presso la C.T. di II° grado di Trento e Bolzano, che ha comportato particolare impegno.

In quanto destinatario delle domande dei componenti delle C.T.R. di applicazione presso le rispettive sezioni della C.T.C., è proseguita la complessa attività preparatoria di ricezione delle predette domande e/o richieste di revoca delle già disposte applicazioni, esame delle stesse, predisposizione delle graduatorie al fine di consentire al Consiglio di adottare i provvedimenti nell'anzidetta materia.

Si è assicurata, in tal modo, la normale operatività di quelle Sezioni della C.T.C. venutesi a trovare in situazioni di difficoltà.

4 - Applicazioni infraregionali di magistrati tributari ad altra commissione tributaria. Tali provvedimenti sono stati disposti, grazie all'impegno del personale incaricato, in conformità delle risoluzioni consiliari n. 5 del 10/09/2002 e n. 3 del 27/03/2007, riparando così la situazione deficitaria degli organici in talune aree geografiche e sempre nel rispetto delle nuove piante organiche determinate con D.M. 11 marzo 2008 in attesa della copertura, mediante procedura concorsuale, dei posti resisi vacanti.

Si evidenzia, inoltre, l'attività di supporto, fornita agli altri Uffici di questo Consiglio, che si è concretizzata attraverso il soddisfacimento delle richieste di notizie riguardanti alcuni giudici tributari e, quella, resa alle Commissioni Tributarie, telefonicamente.

Si forniscono, infine, i seguenti dati statistici:

l'Ufficio Status nell'anno 2009 ha sostenuto il carico di 1277 pratiche ed ha predisposto 837 schemi di delibere sottoponendole all'approvazione preventiva della Commissione I e a quella successiva del Consiglio.

Al 31 dicembre 2009 i giudici in attività di servizio risultano essere n. 4119.

b) Seconda Commissione: Studi e Documentazione.

La II Commissione (Studi e Documentazione) sovrintende e coordina l'attività dell'Ufficio II – Studi e Documentazione - in ordine alla redazione delle risoluzioni, delle proposte e dei pareri previsti dalla legge o richiesti dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, allo studio ed alla segnalazione di iniziative legislative in tema di ordinamento dei giudici tributari e di giustizia tributaria.

Provvede anche ad esprimere pareri obbligatori e non vincolanti rispetto alle varie ipotesi previste dall'art. 24 del D. Lgs. n. 545/92, con particolare riferimento su tutte le questioni che riguardano le Commissioni Tributarie.

Fornisce, altresì, informative in ordine alle risposte alle interrogazioni ed interpellanze parlamentari.

Sovrintende le pubblicazioni del Consiglio, la tenuta della Biblioteca e della Rassegna Stampa.

RISOLUZIONI:

N. 3/09 del 29.09.2009 – Uso del titolo di “Giudice Tributario” da parte dei soggetti che svolgono tale funzione -

N. 4/09 del 29.09.2009 – Sospensione dall'incarico di giudice tributario ai sensi dell'art. 8, lett. a) e b) del D. Lgs. n. 545/92 – Possibilità di assunzione di incarichi direttivi o esecutivi in partiti politici durante detto periodo di sospensione -

N. 7/09 del 22.12.2009 – Cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario tributario – anno 2010 -

CIRCOLARI:

prot. n. 2108/09 – Comunicazione a tutte le CTR circa la riduzione del budget destinato alle cerimonie di inaugurazione dell'anno giudiziario tributario;

prot. n. 5862/09 – Nota diretta a tutte le CC.TT., di richiesta elementi per la stesura della Relazione annuale al Signor Ministro sull'andamento della giustizia tributaria – anno 2008 -

Si riportano, inoltre, qui di seguito i dati relativi ad informative in ordine a:

- a) **risposte ad interrogazioni parlamentari;**
- risposte a quesiti;**
- delibere più significative;**

RISPOSTE AD INTERROGAZIONI PARLAMENTARI:

prot. n. 18500/08 – Documento di sindacato ispettivo n. 4-00277 dell'8.7.2008 del Sen. **PEDICA**, in ordine al trasferimento di due sezioni della Commissione Tributaria Regionale della Puglia presso la sezione staccata di Lecce (seduta del 3.2.2009);

prot. n. 19015/08 – Documento di sindacato ispettivo n. 4-01845 del 10.12.2008 dell'On.le **ZACCHERA**, in ordine ad una presunta “tolleranza” da parte del Consiglio sull'accertamento di eventuali cause di incompatibilità nei confronti dei componenti delle Commissioni Tributarie (seduta del 20.1.2009);

prot. n. 19016/08 – Documento di sindacato ispettivo n. 4-01844 del 10.12.2008 dell'**On.le ZACCHERA**, circa l'interpretazione del combinato disposto dell'articolo 8, comma terzo, e dell'articolo 24, comma primo, lett. m-bis del D. Lgs. n. 545/92 (istituto dell'*applicazione*) (seduta del 3.2.2009);

prot. n. 226/09 - Documento di sindacato ispettivo n. 4-01952 del 19.12.2008 dell'**On.le BERRETTA**, in merito alla regolarità delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria svoltesi il 9 novembre 2008 (seduta del 20.1.2009);

prot. n. 1001/09 - Documento di sindacato ispettivo n. 4-01025 del 21.1.2009 del **Sen. FLERES**, circa presunte situazioni di incompatibilità in capo a taluni giudici candidati per l'elezione dei nuovi componenti del CPGT (seduta del 3.2.2009);

prot. n. 4310/09 – Documento di sindacato ispettivo n. 4-01250 dell'11.3.2009 del **Sen. COSTA**, in ordine all'aumento almeno a cinque del numero delle sezioni presso la sezione staccata di Lecce della Commissione Tributaria Regionale della Puglia (seduta del 26.5.2009);

prot. n. 5121/09 – Interrogazione a risposta immediata in Commissione degli **On.li FUGATTI, FAVA e RAINIERI**, in merito alle delibere con le quali è stata disposta nei confronti del Dr. Volontà e del Dr. Ferretti (in servizio presso la CTP di Mantova), la sospensione, con effetto immediato, dall'incarico dei suddetti magistrati ai sensi dell'art. 14, primo comma, lett. a) del Regolamento disciplinare approvato con deliberazione del 15.6.1999 (nota del 7.4.2009);

prot. n. 5407/09 - Interrogazione riformulata a risposta immediata in Commissione degli **On.li FUGATTI, FAVA e RAINIERI**, in merito alla

sospensione dall'incarico dei magistrati Dr. Volontà e Dr. Ferretti (nota del 21.4.2009);

prot. n. 6633/09 e prot. n. 12525/09 - trattazione congiunta con la Commissione "Rapporti con il Parlamento" dell'Interrogazione n. 4-02945 del 7.5.2009 dell'Onle BORGHESI in ordine alle graduatorie relative ad un concorso al quale hanno partecipato anche componenti del Consiglio (seduta del 15.9.2009).

RISPOSTE A QUESITI:

prot. n. 18732/08 – Costituzione uffici dello Stato nella nuova provincia di Monza e della Brianza;

prot. n. 1137/09 – Nomina del Presidente dell'Ufficio del Garante del Contribuente per la Toscana – Opportunità di un provvedimento di revoca del decreto in quanto adottato anzitempo;

prot. n. 3374/09 – Quesito circa l'assimilabilità tra la funzione di Presidente di Sezione della CTP dal 1986 e confermato a seguito della successiva riforma nel medesimo grado, funzione e incarico dal 1° aprile 1996, e quella di Giudice Onorario, già Vice Pretore onorario;

prot. n. 5712/09 – Quesito su assegnazione ricorsi (Ris. n. 6/2008);

prot. n. 5864/09 – Separabilità in grado di appello dei ricorsi decisi con unica sentenza emessa dalla CTP ed oggetto in un unico atto di gravame;

La Commissione II ha, poi, fornito, su specifica richiesta di altre Commissioni del Consiglio, il proprio parere in ordine alle seguenti questioni:

Prot. n. 16892/09 - in merito all'esistenza o meno di profili di incompatibilità tra l'incarico di giudice tributario e lo svolgimento di attività di Revisore Contabile;

Prot. n. 16836/09 - in ordine alla legittimità o meno della permanenza di Presidenti di Sezione, Vice Presidenti e Giudici Tributari delle Commissioni Tributarie Regionali – applicati presso le Sezioni della C.T.C., in attuazione dell'art. 1, comma 351 della L. n. 244/2007 – presso le dette Sezioni, pur essendo gli stessi transitati, a seguito di procedure concorsuali, presso le Commissioni Provinciali;

Prot. n. 14110/09 - circa la sussistenza o meno di cause di incompatibilità nei confronti di un magistrato tributario, socio di una associazione professionale nell'ambito della quale l'altro socio svolgeva abitualmente attività di consulenza, rappresentanza ed assistenza in materia tributaria.

oo

Si è provveduto, infine, a proseguire l'attività connessa al rilascio dei tesserini di riconoscimento dei giudici tributari.

c) Terza Commissione: Programmazione Coordinamento Formazione e Aggiornamento professionale.

La Commissione III, nello svolgimento delle attribuzioni proprie del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, previste dall'art. 24 del D.Lgs. 545/92 lettera h), anche nel corso dell'anno 2009 ha promosso iniziative intese a perfezionare la formazione e l'aggiornamento professionale dei giudici tributari, presupposti questi imprescindibili perché si possa perseguire lo scopo di un autorevole ed efficiente esercizio della funzione giurisdizionale da parte della magistratura tributaria.

La magistratura tributaria, infatti, deve essere in grado di affrontare le problematiche sempre più complesse poste dalle controversie fiscali, per effetto sia della recente conquista della giurisdizione esclusiva, sia dei continui mutamenti legislativi che rendono più difficile la funzione interpretativa, anche per la necessità di adeguare e armonizzare la legislazione tributaria nazionale alle direttive comunitarie.

La formazione e l'aggiornamento professionale sono un validissimo strumento perché sia acquisita una cultura comune, elemento questo di particolare apprezzamento soprattutto nella giustizia tributaria ove si trovano ad operare soggetti eterogenei per attività professionali, esperienze e interessi culturali, il che contrappone, alla positività della ricchezza intellettuale che ne deriva, il rischio della frammentazione, che può essere scongiurato attraverso il confronto ed il dialogo tra i giudici tributari e le conseguenti ricadute positive sulla ricerca di opzioni ermeneutiche tendenzialmente comuni delle Commissioni Tributarie, presupposti questi indispensabili per un rapporto con il contribuente fondato sulla stima e fiducia nel giudice e nella giustizia tributaria.

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, nel corso dell'anno 2009, pur in presenza di una limitata disponibilità finanziaria, ha promosso alcune iniziative già intraprese negli anni precedenti dirette a rendere stabile e duratura la formazione dei giudici tributari, mediante percorsi di formazione e aggiornamento a livello universitario e post-universitario realizzati in collaborazione con alcuni Atenei.

Il Consiglio accogliendo la loro valenza formativa ha sollecitato i giudici tributari a partecipare alle seguenti proposte formative:

**1) SEMINARI ORGANIZZATI DAL CONSIGLIO - ART. 24, LETT. H),
D.LGS 545/92 – AI SENSI DELLA DELIBERA N. 2 DEL 6 MARZO 2007:**

Organizzazione e svolgimento di n. 5 Seminari:

1.1 SEMINARIO GIUDICI APPLICATI ALLA C.T.C. – Milano 7 Febbraio 2009;

1.2 SEMINARIO GIUDICI APPLICATI ALLA C.T.C. – Roma 7 Febbraio 2009;

1.3 SEMINARIO GIUDICI APPLICATI ALLA C.T.C. – Napoli 7 Febbraio 2009;

1.4 SEMINARIO REGIONE TOSCANA – Prato 23 Aprile 2009

1.5 SEMINARIO DELLA REGIONE TOSCANA – Montecatini 22 ottobre 2009.

**2) CORSI DI INFORMATICA GIURIDICA E PROCESSO
TRIBUTARIO TELEMATICO ORGANIZZATI DAL CONSIGLIO - ART. 24,
LETT. H), D.LGS 545/92 – AI SENSI DELLA DELIBERA N. 2 DELL'11
MARZO 2008:**

Organizzazione e svolgimento di n. 1 Corso:

2.1 CORSO REGIONE LOMBARDIA – Milano 13 e 14 Febbraio 2009

3) CONCESSIONE DEL PATROCINIO DEL CONSIGLIO (e di eventuale contributo economico)

Delibera di approvazione di n. 12 iniziative formative:

3.1 “Corso in Diritto e Contenzioso Tributario” organizzato dall’Associazione Magistrati Tributarî - Sezione di Taranto - articolato in 20 lezioni con svolgimento a Taranto da gennaio a marzo 2009;

3.2 Convegno organizzato a Lerici il 20 e 21 marzo 2009 dal Consiglio di Presidenza di concerto con la C.T.R. Liguria;

3.3 Seminario di aggiornamento in “Diritto Tributario sostanziale e processuale” organizzato dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte e l’Associazione Magistrati Tributarî – Sez. Regionale del Piemonte e della Valle d’Aosta – Torino, 8-15-22 e 29 aprile 2009;

3.4 A.M.T. Milano – Università’ di Milano – Corso alta formazione per i giudici tributarî e per professionisti;

3.5 A.M.T. Cagliari – Convegno “Il processo tributario – Attualità e rapporti con il novellato c.p.c.”;

3.6 A.M.T. Firenze – Università’ di Firenze “Corso alta formazione per i giudici tributarî”;

3.7 Università’ di Foggia - “Corso di perfezionamento ed aggiornamento professionale ed esperti in diritto tributario”;

3.8 C.T.P. Treviso - Università di Bologna – Master su conflitti d' interesse e situazione di incompatibilità;

3.9 A.M.T. di Caserta – Università di Napoli e gli avvocati S. Maria Capua Vetere “aggiornamento permanente giudici tributari”

3.10 Ordine dottori commercialisti di Napoli “La formazione del difensore tributario”

3.11 Università di Bologna – V° Corso di alta formazione anno 2010;

3.12 Università di Teramo e Chieti “Master di diritto tributario a.a. 2009/2010.

4) CORSI DI ALTA FORMAZIONE E MASTER UNIVERSITARI

4.1 Master annuale in “Giustizia Tributaria Italiana ed Europea” - Facoltà di Studi Politici e per l'Alta Formazione Europea e Mediterranea “Jean Monnet” della Seconda Università degli Studi di Napoli - anno accademico 2008-2009 (delibera del Consiglio di concessione del patrocinio e conferma della disponibilità di collaborazione);

4.2 Corso di Alta Formazione per giudici e professionisti tributari V Edizione - “I grandi orientamenti della Giustizia Tributaria – L'Imposta sul Valore Aggiunto” - Scuola Europea di Alti Studi Tributari - Facoltà di Giurisprudenza - Università Alma Mater Studiorum di Bologna A.A. 2009/2010 (delibera di approvazione della bozza di programma).

d) Quarta Commissione: Concorsi.

La Commissione IV - Concorsi, di cui fino al 30.6.2009 hanno fatto parte sei Consiglieri e, successivamente all'insediamento del nuovo Consiglio, è composta da cinque Consiglieri e sovrintende al lavoro del corrispondente Ufficio Concorsi, formato complessivamente di sole n. 4 unità lavorative:

- 1 Direttore tributario (3[^] area F4);
- 1 funzionario tributario (3[^] area F3);
- 2 collaboratori tributari (3[^] area F2).

Agli inizi dell'anno 2009 sono pervenute le domande del concorso interno bandito il 18/11/2008, nonché la documentazione relativa ai punteggi discrezionali da attribuire ai candidati dei concorsi interni banditi il 23 luglio e il 4 settembre 2008 per un totale complessivo di 163 domande.

Ad ultimazione delle graduatorie del concorso-trasferimento del 18.12.2007, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4[^] serie speciale, del 2.1.2009 il bando di concorso per n. 24 posti di giudice, secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 5 del d. lgs. 545/1992 (...“Per la copertura dei posti rimasti vacanti dopo l'espletamento dei concorsi di cui al comma 4, si applica il procedimento previsto dall'articolo 9, riservato a coloro che aspirano, per la prima volta, a un incarico nelle commissioni tributarie provinciali e regionali”).

In riferimento a tale bando sono pervenute **n. 1.617 domande**, acquisite su supporto informatico per **un numero complessivo di 10.352 scelte**. Eseguito un esame preliminare delle domande in ordine alla tempestività, al possesso dei requisiti, alle scelte fuori concorso, in novembre l'Ufficio ha iniziato la valutazione delle domande con l'attribuzione del punteggio fisso previsto dalla tabella “E”.

Nel corso della procedura istruttoria, si sono presentate molte problematiche afferenti la valutazione dei titoli dichiarati, poiché spesso sono state indicate professionalità o attività non ben tipizzate, o titoli incompleti e imprecisi, con ricadute rilevanti sui punteggi da attribuire. La Commissione ha fissato, nelle sedute di ottobre/novembre 2009, alcuni criteri generali per la valutazione dei candidati.

In relazione ad alcuni titoli dichiarati in modo non inequivocabile, sono sorte delle perplessità e, pertanto, sono stati eseguiti, durante l'esame delle domande, i controlli previsti dagli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Rimane sottinteso che la **fascicolazione delle domande**, e la collocazione in ordine alfabetico nelle scaffalature, liberate all'uso, spostando gli atti precedenti nell'archivio sotterraneo, è stata eseguita dallo stesso personale dell'ufficio, al quale non è assegnata alcuna unità di supporto logistico.

L'inizio della valutazione delle domande è stato necessariamente postergato nel tempo, a causa di più sopravvenienze: in particolare, sono pervenute numerose **rinunce agli incarichi di cui ai bandi** 18.12.2007, 23/7/2008, 4/9/2008 e 18/11/2008, con la conseguenza che si è dovuto procedere più volte alla riformulazione incrociata di più graduatorie che si ritenevano definitive.

Inoltre, con la nota prot. n. 22627 in data 27 aprile 2009, a seguito del rilievo n. 54 del 4.3.2009 della Corte dei conti- Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri economico-finanziari, la Direzione della Giustizia Tributaria **ha restituito le delibere di graduatoria e/o di nomina relative a n. 49 concorsi**, al fine di procedere ad una nuova valutazione dei titoli di cui alla tabella E, punto a), sulla base della piena equiparazione tra le categorie dei magistrati amministrativi e contabili e quella dei magistrati ordinari in merito al punteggio previsto per la qualifica di "magistrato di cassazione idoneo alle funzioni direttive superiori".

La necessità di provvedere alla diversa valutazione del servizio dei magistrati amministrativi ha reso indispensabile riformulare tutte le graduatorie restituite, oltre a quelle riprese a causa delle rinunce. Quando i vincitori precedenti non sono stati riconfermati in posizione utile, si è dovuto procedere all'avvio delle comunicazioni di revoca della nomina, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990.

In tali casi i soggetti implicati hanno chiesto la copia di tutti gli atti di interesse, provocando una mole di lavoro notevole, fra la ricerca degli atti, la fotocopiatura, la cancellazione delle parti riferibili a dati sensibili, l'avviso ai controinteressati, le

istanze e le diffide varie, e taluni ricorsi per i quali si è dovuto fornire il materiale istruttorio all'Ufficio Contenzioso di questo Consiglio.

Sono state, perciò, riformulate e redatte le graduatorie. Spesso, lo stesso candidato è risultato vincitore in più incarichi e in più concorsi relativi a diversi bandi: in tali casi il medesimo è stato nominato nella sede prescelta secondo l'ordine di preferenza indicato sulla scheda, oppure si è dovuto procedere alla richiesta di un'opzione fra un incarico e l'altro, e questa seconda casistica, naturalmente, ha procurato ulteriori ritardi nell'approvazione della graduatoria.

L'attività della Commissione, che nel corso dell'anno 2009 ha approvato complessivamente **n. 206** schemi di delibera, può essere così riassunta:

1) Concorsi pubblicati sulla G.U. n. 78 del 30.9.2005 e G.U. n. 39 del 17.5.2005:

n. 2 delibera di rettifica del punteggio della nomina a seguito del controllo eseguito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,

n. 1 delibera di revoca del D.P.R. di nomina.

Concorsi-trasferimento banditi il 18.12.2007, 23/7/2008, 4/9/2008 e 18/11/2008 per i quali sono state predisposte e approvate:

n. 75 tabulati di graduatorie,

n. 24 delibere di graduatoria e/o graduatoria e nomina,

n. 29 delibere di nomina,

n. 1 delibera di presa d'atto della rinuncia;

n. 5 delibere di revoca della nomina a seguito di rinuncia

n. 29 delibere di rettifica delle precedenti delibere di graduatoria e/o graduatoria e nomina, a seguito di rilievi della Corte dei conti per la valutazione dei magistrati amministrativi e contabili, e di intervenute rinunce all'incarico;

n. 6 delibere di comunicazione, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, di avvio del procedimento di revoca della nomina, a seguito di pronunce T.A.R. in ordine

al limite di età previsto dall'art. 7 del d. lgs. 545/1992, o dei rilievi della Corte dei conti per la valutazione dei magistrati amministrativi e contabili.

n. 53 delibere di invito a giurare,

n. 46 delibere di presa d'atto del giuramento,

n. 10 delibere di argomenti vari.

Si fa presente che sono state predisposte circa **800 comunicazioni** relative alle delibere approvate dal Consiglio. Infatti tali delibere, oltre che agli interessati, sono state trasmesse - sulla base del contenuto delle stesse - agli organi competenti quali il Ministro dell'economia e delle finanze, il Dipartimento delle finanze, le Commissioni tributarie regionali e provinciali presso cui sono stati banditi i concorsi per i posti vacanti nonché le commissioni tributarie dove i vincitori prestavano servizio. Inoltre, nei casi in cui i vincitori sono magistrati togati in servizio (ordinari, amministrativi, contabili), prima di procedere alla nomina, è stato chiesto ai rispettivi Organi di autogoverno il prescritto certificato in ordine all'eventuale sussistenza di procedimenti disciplinari o paradisciplinari pendenti. In tali casi la nomina è stata differita alla data di arrivo del necessario nulla-osta.

N. 1 Risoluzione relativa ai criteri di valutazione dei titoli di studio per la nomina a Vicepresidente di sezione.

Predisposizione di un bando pubblico, pubblicato sulla **G.U. del 13.11.2009**, per la copertura di:

n. 5 posti di Giudice nella Commissione tributaria di 1° Grado di Bolzano,

n. 4 posti di Giudice nella Commissione di 2° Grado di Bolzano.

Da ultimo, si fa presente che sono state acquisite al **Registro della Commissione IV n. 1.320 trattazioni**, fra le quali sono comprese risposte a quesiti, istanze di riesame in autotutela per la rettifica del punteggio, rinunce all'incarico, e **n. 193 atti relativi all'attività di controllo**, eseguita ai sensi del citato D.P.R. 445/2000, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione presentate dai vincitori a corredo delle domande di partecipazione ai concorsi, rilascio copia atti.

A quanto sopra deve aggiungersi la redazione di n. **34 ordini del giorno**, di n. **30 verbali** della Commissione Concorsi, e la compilazione del Registro della Commissione.

La Commissione Concorsi ha tenuto 30 sedute, con la partecipazione del personale dell'Ufficio, che ha redatto i relativi verbali, oltre a 34 ordini del giorno.

Corre l'obbligo di evidenziare che, fra le mansioni dell'Ufficio Concorsi - composto dall'inadeguato numero di quattro sole unità - va annoverata anche una significativa attività di "*pubbliche relazioni*", svolta sia per telefono sia con il ricevimento delle persone interessate ai concorsi a vario titolo: richieste di informazioni sulle modalità di partecipazione ai concorsi, accesso agli atti ai sensi della legge 241/1990, consultazione delle graduatorie, rilascio di copia di atti vari e, naturalmente, fascicolazione delle domande, timbratura di ogni pagina di queste, movimentazione e archiviazione dei fascicoli.

e) Quinta Commissione: Incompatibilità.

La Commissione Incompatibilità, secondo quanto stabilito dal Regolamento di questo Consiglio, approvato con delibera del 1 aprile 2003 e pubblicato sulla G.U. del 15 aprile 2003, provvede all'accertamento delle cause di incompatibilità di cui all'art. 8, del D.Lgs. 545/92.

L'Ufficio V, che coadiuva la Commissione provvede:

- alla verifica delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate annualmente dai giudici tributari;
- alla individuazione dei giudici tributari che non hanno reso la dichiarazione e relativa segnalazione all'Ufficio Disciplinare per i provvedimenti di competenza;
- alla trasmissione all'ufficio Status di copia della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà presentata da ciascun giudice per l'inserimento nel relativo fascicolo personale;
- segnalazione all'Ufficio Disciplinare, per i provvedimenti di competenza, dei nominativi dei giudici privi dei requisiti di cui all'art.7 del D.Lgs 545/92;
- all'esame preliminare delle dichiarazioni ed alla relazione al Consigliere delegato all'istruttoria, secondo le sue competenze territoriali;
- alla predisposizione, in conformità di quanto deciso in sede di Commissione, dei provvedimenti ed alla loro remissione al visto del Consigliere relatore per il successivo esame e l'approvazione da parte del Consiglio;
- alla segnalazione all'Ufficio Status dell'avvenuto accertamento di eventuali cause di incompatibilità di cui all'art. 8, comma 1°, lett. b) del D.Lgs 545/92 per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di sospensione di cui al comma 4° del suddetto articolo;
- alla istruttoria della proposta di presa d'atto del Decreto di decadenza del Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- alla comunicazione all'Ufficio Status delle delibere di apertura del procedimento di decadenza e delle delibere di decadenza per l'aggiornamento del fascicolo personale del giudice;

- alla comunicazione all'Ufficio Concorsi delle delibere di decadenza ai fini della ricognizione dei posti vacanti;
- alla tenuta del registro dei provvedimenti adottati (richiesta notizie, apertura dei procedimenti) con annotazione delle memorie pervenute e dei provvedimenti di decadenza o di archiviazione adottati;
- alla tenuta del registro delle convocazioni;

La Commissione nel corso del 2009 ha proseguito la propria attività sulla scia dell'impegno intrapreso nell'anno 2008.

Come già per le precedenti annualità, ha predisposto, la risoluzione **n. 1** del 3 marzo 2009 concernente: **“Approvazione del modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per l'anno 2009”** e l'allegato **modello di dichiarazione** sostitutiva di atto di notorietà, sotto forma di questionario, inviato a tutte le Commissioni Tributarie per la successiva obbligatoria compilazione da parte di ciascun giudice (obbligo sanzionato disciplinarmente).

Il modello è stato redatto in maniera tale da far emergere tutte le eventuali situazioni di incompatibilità previste dall'art.8 del D.Lgs 545/92 a seconda che si riferiscano a situazioni personali proprie del giudice, del coniuge, ovvero del parente fino al secondo grado o dell'affine di primo grado.

Nel corso dell'anno 2009, la Commissione ha proceduto:

- all'acquisizione ed alla verifica delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate dai giudici tributari, evidenziando e segnalando all'Ufficio Disciplinare, per i provvedimenti di competenza, i nominativi di coloro che hanno ommesso di presentarla;
- alla trasmissione all'ufficio Status di copia della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà presentata da ciascun giudice per l'inserimento nel relativo fascicolo personale;
- al controllo, ai fini della individuazione delle cause di incompatibilità di cui all'art. 8, comma 1° del D.Lgs 545/92 di n. (**4308**) dichiarazioni sostitutive di atto notorio;

- all'esame degli esposti pervenuti da cittadini e da associazioni di categoria, volti ad evidenziare presunte situazioni di incompatibilità;
- alla valutazione delle segnalazioni relative a presunte situazioni di incompatibilità pervenute dalle Commissioni Tributarie e/o delle Agenzie Fiscali;
- all'espletamento di una attività istruttoria preliminare con richieste all'interessato di chiarimenti relativi a quanto dal medesimo dichiarato, prima dell'avvio del procedimento per l'accertamento dell'incompatibilità.

Le risposte pervenute, ove incomplete, hanno determinato l'attivazione dei poteri ispettivi di questo Consiglio.

Nei casi in cui gli elementi forniti dal giudice sono risultati insufficienti o dubbi, sono state avanzate richieste informative alle Commissioni Tributarie di appartenenza, alla Pubblica Amministrazione (Agenzie Fiscali, Regioni, Comuni, Province, Consorzi etc.), e alla Guardia di Finanza.

A fronte di evidenti situazioni di incompatibilità, laddove emerse dalle dichiarazioni rese in questionario, ovvero evidenziate dalle informazioni acquisite, è stato tempestivamente instaurato il relativo procedimento, con la concessione all'interessato di un termine di 30 giorni per la presentazione di memorie difensive, e, fermo il suo diritto di richiedere l'audizione personale e della facoltà di avvalersi dell'assistenza di un difensore scelto tra gli iscritti agli Albi professionali di avvocati o di dottori commercialisti, ovvero tra i giudici tributari.

Per tali fattispecie sono stati adottati **n. 364** provvedimenti, distinti come di seguito riportato:

DELIBERE DI RICHIESTA CHIARIMENTI ALL'INTERESSATO

Totale n. 62

delle quali:

n. 34 - per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, comma 1° lett.i) del D.Lgs 545/92 come modificato dall'art. 31 della legge n. 449/97 e dall'art. 84, comma 1°, L.21.11.2000 n. 342.

n. 19 - per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, comma 1° lett. m) del D.Lgs 545/92

n. 8 - per entrambe le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, comma 1° lett. m ed i) del D.Lgs 545/92

n. 1 - per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, comma 1° lett. b) del D.Lgs 545/92.

DELIBERE DI RICHIESTA NOTIZIE ALLE COMMISSIONI, G.F E/O AD ALTRI SOGGETTI DELLA P.A

Totale n. 16

delle quali:

n. 3 - per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, comma 1° lett.i) del D.Lgs 545/92 come modificato dall'art. 31 della legge n. 449/97 e dall'art. 84, comma 1°, L.21.11.2000 n. 342.

n. 8 - per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, comma 1° lett. m) del D.Lgs 545/92

n. 2 - per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, comma 1° lett. b) del D.Lgs 545/92

n. 3 - per entrambe le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, comma 1° lett. m) ed i) del D.Lgs 545/92

DELIBERE DI APERTURA PROCEDIMENTO DI DECADENZA

Totale n. 20

delle quali:

n. 11 - per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, comma 1° lett. i) del D.Lgs 545/92 come modificato dall'art. 31 della legge n. 449/97 e dall'art. 84, comma 1°, L. 21.11.2000 n. 342.

n. 5 - per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, comma 1° lett. m) del D.Lgs 545/92

n. 3 - per entrambe le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, comma 1° lett. m) ed i) del D.Lgs 545/92

n. 1 - per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, comma 1° lett. h) del D.Lgs 545/92

DELIBERE DI CONVOCAZIONE

Totale n. 18

delle quali:

n. 11 - per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, comma 1° lett. i) del D.Lgs 545/92 come modificato dall'art. 31 della legge n. 449/97 e dall'art. 84, comma 1°, L.21.11.2000 n. 342.

n. 4 - per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, comma 1° lett. m) del D.Lgs 545/92

n. 2 - per entrambe le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, comma 1° lett. m) ed i) del D.Lgs 545/92

n. 1 - per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, comma 1° lett. h) del D.Lgs 545/92

DELIBERE DI DECADENZA

Totale n. 2

delle quali:

n. 2 - per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, comma 1° lett. i) del D.Lgs 545/92 come modificato dall'art. 31 della legge n. 449/97 e dall'art. 84, comma 1°, L. 21.11.2000 n. 342.

DELIBERE DI PRESA D'ATTO DEL D.M. DI DECADENZA

Totale n. 6

delle quali:

n. 4 - per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, comma 1° lett.i) del D.Lgs 545/92 come modificato dall'art. 31 della legge n.449/97 e dall'art. 84, comma 1°, L.21.11.2000 n. 342.

n. 2 - per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, comma 1° lett. m) del D.Lgs 545/92

DELIBERE DI ARCHIVIAZIONE PROCEDIMENTI DI DECADENZA

Totale n. 16

delle quali:

n. 11 - per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, comma 1° lett.i) del D.Lgs 545/92 come modificato dall'art. 31 della legge n. 449/97 e dall'art. 84, comma 1°, L.21.11.2000 n.342.

n. 5 - per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, comma 1° lett. m) del D.Lgs 545/92

DELIBERE DI ARCHIVIAZIONE ATTI

Totale n. 77

delle quali

n. 45 - per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, comma 1° lett.i) del D.Lgs 545/92 come modificato dall'art. 31 della legge n. 449/97 e dall'art.84, comma 1°, L.21.11.2000 n.342.

n. 21 - per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, comma 1° lett m) del D.Lgs 545/92

n. 9 - per entrambe le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, comma 1° lett m) ed i) del D.Lgs 545/92

n. 2 - per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, comma 1° lett b) del D.Lgs 545/92

DELIBERE DI NON LUOGO A PROVVEDERE

Totale n. 145

delle quali:

n. 73 - per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, comma^{1°} lett.i) del D.Lgs 545/92 come modificato dall'art. 31 della legge n. 449/97 e dall'art.84, comma 1°, L.21.11.2000 n.342.

n. 60 - per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, comma^{1°} lett.m) del D.Lgs 545/92

n. 9 - per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, comma^{1°} lett. i) ed m) del D.Lgs 545/92

n. 3 - per le cause di incompatibilità di cui all' art 8, comma^{1°} lett b) del D.Lgs 545/92

LETTERE DI RICHIESTA NOTIZIE**n. 60**

delle quali:

n. 40 - per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, comma^{1°} lett. i) del D.Lgs 545/92

n. 7 - per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, comma^{1°} lett m) del D.Lgs 545/92

n. 1 - per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, comma^{1°} lett b) del D.Lgs 545/92

n. 1 - per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, comma^{1°} lett h) del D.Lgs 545/92

n. 11 - per entrambe le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, comma 1° lett. m) ed i) del D.Lgs 545/92

COMUNICAZIONI n.260**RISOLUZIONE N. 1**

I dati illustrati evidenziano l'impegno che la Commissione V Incompatibilità ha profuso nel corso dell'anno 2009 nell'attività cognitiva e investigativa propedeutica all'avvio di procedimenti per l'accertamento di cause di incompatibilità, a tutela dell'immagine ed a garanzia della terzietà dei giudici tributari.

La Commissione ha tenuto n. **27** sedute i cui verbali al pari dei relativi ordini del giorno sono stati redatti dal personale dell'Ufficio.

Si rappresenta, altresì, che fra le mansioni svolte dall'ufficio Incompatibilità, significativa è stata l'attività di raccordo con le Commissioni tributarie.

f) Sesta Commissione: Procedimenti disciplinari e di decadenza.

L'Ufficio VI, supporto all'attività della corrispondente Commissione, nell'ambito del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, esplica la propria attività come disposto dal Regolamento del Consiglio medesimo, approvato con Delibera del 1° aprile 2003 e pubblicato sulla G.U. del 15 aprile 2003, con la predisposizione dei provvedimenti disciplinari, ex art.16 del D.Lgs.vo 545/92 e di decadenza di cui all'art.12 lettere a), c), d) ed e) stessa normativa, con esclusione di quelli previsti dall'art. 12 lettera b);

in particolare predispone le proposte di apertura del procedimento secondo le indicazioni del Consigliere, cui compete la responsabilità e direzione dell'Ufficio, predispone le proposte di delibera di contestazione degli addebiti disciplinari nonché il decreto di fissazione della discussione nei relativi procedimenti;

forma l'originale del testo delle decisioni disciplinari e dei provvedimenti cautelari di sospensione obbligatoria o facoltativa dalle funzioni, redatti ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento per il procedimento disciplinare, approvato con Delibera 15 giugno 1999 e pubblicato sulla G.U. n.152 del 1° luglio 1999.

La Commissione ha inoltre il compito di vigilare sul funzionamento delle Commissioni Tributarie e di predisporre ispezioni.

Per quanto concerne i procedimenti relativi alla decadenza dei giudici tributari, predispone dapprima le delibere di apertura del procedimento e successivamente le delibere di contestazione e di convocazione dei giudici interessati.

Predispone infine le delibere di decadenza e formula la proposta di presa d'atto del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

L'Ufficio tiene il registro degli esposti dei giudici tributari, pubbliche autorità ed altri soggetti pubblici e privati, quello delle iniziative disciplinari, il registro relativo alle convocazioni, agli esposti e notizie relative alle ipotesi di decadenza.

DATI RELATIVI AI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - ANNO 2009

ATTIVITA' PROPEDEUTICA ESERCIZIO AZIONE DISCIPLINARE:

Totale n. 440

- n. 43 per procedimento penale;
- n. 18 per comportamento non conforme ai doveri del proprio incarico;
- n. 16 per omesso o tardivo deposito di decisioni;
- n. 355 per omessa presentazione o parziale compilazione dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
- n. 6 per esposti;
- n. 2 per ricorsi equa riparazione - legge n. 89/2001.

SEGNALAZIONI AI TITOLARI DELL'AZIONE DISCIPLINARE**Totale n. 17***delle quali:*

- n. 12 per procedimento penale;
- n. 4 per comportamento non conforme ai doveri del proprio incarico;
- n. 1 per omesso o tardivo deposito di decisioni

PROCEDIMENTI AVVIATI (delibera di contestazione ex art. 16, 3° comma,**D.Lgs. n. 545/92)****Totale n. 16***dei quali :*

- n. 9 per procedimento penale;
- n. 5 per omesso o tardivo deposito di sentenze;
- n. 1 per comportamento non conforme ai doveri del proprio incarico;
- n. 1 per omessa presentazione o parziale compilazione dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

DELIBERE DI TRASMISSIONE ATTI AL PRESIDENTE DEL C.P.G.T.**Totale n. 15***delle quali :*

- n. 9 per omesso o tardivo deposito di sentenze;
- n. 1 per comportamento non conforme ai doveri del proprio incarico;
- n. 3 per procedimento penale;
- n. 2 per omessa presentazione o parziale compilazione dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

DECRETI DEL PRESIDENTE DEL C.P.G.T. DI FISSAZIONE UDIENZA

Totale n. 15

dei quali :

- n. 9 per omesso o tardivo deposito di sentenze;
- n. 1 per comportamento non conforme ai doveri del proprio incarico;
- n. 3 per procedimento penale;
- n. 2 per omessa presentazione o parziale compilazione dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

RELAZIONI PER UDIENZE DI DISCUSSIONE

Totale n. 15

delle quali :

- n. 9 per omesso o tardivo deposito di sentenze;
- n. 1 per comportamento non conforme ai doveri del proprio incarico;
- n. 3 per procedimento penale;
- n. 2 per omessa presentazione o parziale compilazione dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

PROCEDIMENTI DEFINITI

Totale n. 18

dei quali definiti con:

DECISIONI DISCIPLINARI : n. 12

n. 6 assoluzioni (n. 3 per procedimento penale, n. 1 per comportamento non conforme ai doveri o alla dignità del proprio ufficio; n. 2 per omesso o tardivo deposito sentenze);

n. 4 ammonimenti (n. 3 per omesso o tardivo deposito sentenze; n. 1 per omessa presentazione dichiarazione sostitutiva di atto notorio);

n. 2 sospensioni dalle funzioni (per omesso o tardivo deposito sentenze).

PROCEDIMENTI ESTINTI ex art. 21 del Regolamento per il procedimento disciplinare:

Totale n. 6

dei quali :

n. 2 per omesso o tardivo deposito di sentenze;

n. 1 per comportamento non conforme ai doveri del proprio incarico;

n. 3 per procedimento penale.

DELIBERE DI ARCHIVIAZIONE ATTI PROCEDIMENTO

DISCIPLINARE

Totale n. 201

delle quali :

n. 5 per procedimento penale;

n. 196 per omessa presentazione o parziale compilazione della dichiarazione sostitutiva.

DELIBERE DI ARCHIVIAZIONE RICORSI PER EQUA RIPARAZIONE -

LEGGE N. 89/2001

Totale n. 1

DELIBERE DI PRESA D'ATTO DEL D.M. DI IRROGAZIONE

SANZIONE DISCIPLINARE

Totale n. 1

DELIBERE DI SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

EX ART. 11 del Regolamento disciplinare

Totale n. 2

PROCEDIMENTI DI SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI di cui all'art.14,

1° comma del Regolamento per il procedimento disciplinare

Totale n. 2

PROCEDIMENTI DI SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI di cui all'art.14,

2° comma, del Regolamento per il procedimento disciplinare

Totale n. 1

REVOCA DI PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI

DI CUI AGLI ARTT. 13/14 del Regolamento per il procedimento disciplinare

Totale n. 1

ESPOSTI ARCHIVIATI

Totale n. 16

ISPEZIONI

Totale n. 1

CONTENZIOSO DISCIPLINARE

Totale n. 1

**SITUAZIONE RELATIVA AI PROCEDIMENTI DI DECADENZA EX
ART.12 DEL D.LGS.545/92 - ATTIVITA' ANNO 2009**

ATTIVITA' PROPEDEUTICA AL PROCEDIMENTO DI DECADENZA

Totale n. 60

n. 57 ex art.12, comma 1, lett.a), D.Lgs.545/92, per mancanza del requisito di cui all'art.7, lett.f), stessa normativa;

n. 3 per mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, di cui all'art.12, comma 1, lett.e), D.Lgs.545/92.

DELIBERE DI APERTURA PROCEDIMENTO DI DECADENZA

Totale n. 8

delle quali:

n. 2 ex art.12, comma 1, lett.a) per mancanza del requisito di cui all'art.7, lett.c), D.Lgs.545/92;

n. 4 per mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, di cui all'art.12, comma 1, lett.e), D.Lgs.545/92;

n. 2 ex art.12, comma 1, lett.d), D.Lgs.545/92.

CONVOCAZIONI

Totale n. 8

per mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, di cui all'art.12, comma 1, lett.e), D.Lgs.545/92.

DELIBERE DI ARCHIVIAZIONE PROCEDIMENTO DI DECADENZA

Totale n. 1

per mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, di cui all'art.12, comma 1,lett.e), D.Lgs.545/92.

DELIBERE DI DECADENZA**Totale n. 9***delle quali:*

n. 3 ex art.12, comma 1, lett. a) per mancanza del requisito di cui all'art.7, lett.c), D.Lgs.545/92;

n. 3 per mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, di cui all'art.12, comma 1, lett.e), D.Lgs.545/92;

n. 3 ex art.12, comma 1, lett.d), D.Lgs.545/92.

DELIBERE DI CONCESSIONE DELLA DEROGA AL REQUISITO DELLA RESIDENZA, ex art. 7, lett. f) D.Lgs, n. 454/92**Totale n. 21****DELIBERE DI DINIEGO DELLA DEROGA AL REQUISITO DELLA RESIDENZA, ex art. 7, lett. f) D.Lgs, n. 454/92****Totale n. 4****DELIBERE DI PRESA D'ATTO DEL DECRETO MINISTERIALE DI DECADENZA****Totale n. 4***delle quali:*

n 1 ex art.12, comma 1, lett.a), D.Lgs.545/92, per mancanza del requisito di cui all'art.7, lett.c), stessa normativa;

n 1 ex art.12, comma 1, lett.a), D.Lgs.545/92, per mancanza del requisito di cui all'art.7, lett.e), stessa normativa;

n 1 per mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, di cui all'art.12, comma 1, lett. e), D.Lgs.545/92);

n 1 ex art.12, comma 1, lett.d), D.Lgs.545/92.

g) Settima Commissione: Contenzioso.

La Commissione Contenzioso sovrintende e coordina l'attività del corrispondente Ufficio VII - Contenzioso controllando che vengano adempiuti i compiti previsti dall'art.6, c.1, lett. H) del "Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio di Segreteria del CDP" approvato il 19.3.2002.

L'Ufficio VII - Contenzioso - è composto di n. 4 dipendenti appartenenti alle seguenti aree:

1 di area III F4 ; 1 di area III F3; 1 di area III F2; 1 di area II F2.

L' Ufficio riceve le pratiche assegnate dal Presidente del Consiglio alla Commissione, provvede ad annotare in ordine cronologico nel Registro di Commissione, secondo quanto previsto dal citato Regolamento, e le sottopone al Presidente della Commissione. Questi le assegna a se stesso o ad altro Consigliere Relatore per l'istruttoria indicando, nel contempo, il Funzionario collaboratore. L'Ufficio ha il compito di collaborare alle varie fasi dell'istruttoria delle pratiche nonché alla redazione delle relative proposte di delibera.

Il Funzionario collaboratore raccoglie la documentazione e ogni elemento necessario per l'istruttoria e predispone il fascicolo che consegna al Consigliere Relatore. Questi, ricevuto il fascicolo, lo esamina dando al collaboratore le direttive necessarie alla eventuale ricerca di ulteriore documentazione.. Se ne ravvede l'esigenza, da direttive al fine di acquisire elementi utili all' istruttoria contattando enti esterni al Consiglio(MEF, Avvocature, TAR ecc). Successivamente da al Funzionario le direttive necessarie alla predisposizione del provvedimento.

In particolare, nel caso la pratica verta sull'esame di ricorsi giurisdizionali, da direttive per la predisposizione delle relazioni per l'Avvocatura dello Stato, contenenti osservazioni necessarie alla costituzione ed alla resistenza in giudizio del Consiglio.

Anche nel caso di ricorsi straordinari al Capo dello Stato, da direttive per la predisposizione delle relazioni per il Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Allo stesso modo, quando ritiene che ne ricorrano i presupposti, da incarico affinché vengono predisposti i provvedimenti di autotutela.

Quindi passa all'esame degli schemi di delibera e di provvedimenti, predisposti dall'Ufficio, che una volta approvati, vengono sottoposti all'esame e all'approvazione della Commissione nel corso di periodiche riunioni.

Su disposizione del Presidente della Commissione, l'Ufficio redige l'Ordine del giorno della riunione dei componenti della Commissione nel quale vengono indicate le pratiche (istruite dai Relatori) da esaminare da parte della Commissione stessa.

Nella seduta, che si svolge con la partecipazione del personale dell'Ufficio e del Responsabile che cura la redazione del verbale, la Commissione discute le pratiche all'ordine del giorno. Può decidere di restituirle al Relatore per eventuali integrazioni dell'istruttoria o di approvarle se le ritiene completate. La Commissione, approvate le pratiche ed i relativi schemi di delibera, dispone che vengano sottoposte all'esame del Consiglio.

Il Presidente della Commissione, a termine della seduta, dispone che l'Ufficio:

- a) curi la redazione del Verbale della seduta. (Al termine il Presidente, ne controlla la correttezza, lo sottoscrive ed lo invia alla sottoscrizione degli altri Consiglieri partecipanti alla seduta stessa);
- b) provveda all'annotazione dei lavori della seduta nel Registro di Commissione;
- c) predisponga il fascicolo da inviare al Segreteria tecnica per il successivo invio all'esame del Consiglio.

Quest'ultimo adempimento si sostanzia nell'invio da parte dell'Ufficio alla Segreteria Tecnica del fascicolo cartaceo nonché dell'invio a mezzo e-mail dell'elenco delle pratiche che il Consiglio dovrà esaminare, corredato dalle copie delle delibere in formato PDF.

Dopo l'approvazione delle delibere da parte del Consiglio, le pratiche ritornano al Funzionario per eventuali correzioni ed integrazioni. Terminata questa fase e

ricevuto il provvedimento definitivo (delibere, rapporti ecc.) l'Ufficio provvede alla spedizione dello stesso ai destinatari (Ricorrente, MEF, TAR ecc).

La Commissione opera, altresì, per assicurare l'esigenza di avere costanti rapporti con l'Avvocatura, i TT.AA.RR., il Consiglio di Stato, il Ministero dell'Economia e delle Finanze al fine di conoscere tempestivamente lo stato degli atti o acquisire elementi utili all'istruttoria delle pratiche di competenza. (I rapporti con detti enti sono curati a mezzo telefono, fax, e-mail, e posta)

La Commissione Contenzioso sovrintende e coordina una altra attività dell'Ufficio VII cioè la raccolta dei provvedimenti giurisdizionali: sentenze, ordinanze decreti TAR, Consiglio di Stato ecc. Detta attività si sostanzia nella fotocopiatura dei suddetti provvedimenti giurisdizionali, conservazione in apposito archivio presso l'Ufficio, registrazione in appositi Registri.

Nel corso dell'anno 2009 la Commissione ha approvato e quindi ha sottoposto all'esame ed all'approvazione del Consiglio, i provvedimenti di seguito elencati ed ha coordinato l'Ufficio VII per lo svolgimento delle attività appresso descritte.

Delibere relative a RICORSI al TAR:	40
Delibere relative ad APPELLI AL CONSIGLIO DI STATO:	23
Delibere relative ad APPELLI AL TRIB. BARI C/SENTENZE DEL GIUDICE DI PACE RELATIVE ALLA RICHIESTA DI INDENNITA' GIUDIZIARIA:	2
Delibere relative a RICORSI STRAORDINARI AL CAPO DELLO STATO:	3
DELIBERE VARIE:	5
Predisposizione dei fascicoli all'esame dei Relatori	73
SEDUTE DI COMMISSIONE:	n. 13
Redazione Ordine del Giorno per le sedute della Commissione:	n. 13
Redazione Verbali delle sedute della Commissione :	n. 13

**ATTIVITA' di relazione con altri organi dello Stato
quali TAR, CdS, Avvocature , uffici del Ministero Finanze,
Commissioni Tributarie ecc.**

**ATTIVITA' di catalogazione, conservazione
e registrazione dei provvedimenti giurisdizionali
(sentenze, ordinanze ,decreti ecc TAR CdS.)**

Tenuta del Registro di Commissione
(Art. 10 del *“Regolamento per l'organizzazione e
il funzionamento dell'Ufficio di Segreteria del CDP”*
approvato il 19.3.2002)

**ATTIVITA' di rendicontazione delle Attività della Commissione
e dell'Ufficio e Redazione delle relative Situazioni e Relazioni**

h) Ottava Commissione: Compensi dei giudici tributari.

La Commissione VIII, come da previsione Regolamentare, oltre a sovrintendere alle attività dell'Ufficio IX (servizio di ragioneria), ha provveduto, nel corso dell'anno **2009**, all'esame di ogni problematica riguardante il funzionamento delle Commissioni tributarie sia per ciò che concerne l'organizzazione logistica degli Uffici sia per quanto riguarda il trattamento economico nonché la gestione delle istanze di congedo e/o aspettativa dei giudici tributari.

Al riguardo anche per l'anno 2009, particolare impegno ha richiesto il trattamento dei profili amministrativi correlati all'esercizio della funzione giurisdizionale per quelle Commissioni tributarie che, nel corso dell'anno, hanno lamentato un aggravamento delle condizioni di funzionamento a causa della nota carenza di personale, unitamente a quella relativa a deficienze strutturali di sede o di inadeguato adeguamento dei locali .

Parimenti, la Commissione VIII ha assicurato un' efficiente e corretta gestione dello status relativo al trattamento economico dei giudici tributari svolgendo un'attività di consistente rilievo per l'esame di istanze legate a fatti fisiologici (congedi, assenze etc.) ma soprattutto per la risoluzione di quesiti in ordine alla normativa applicabile sul predetto trattamento a seguito di vicende patologiche legate allo status di giudice tributario (disciplina, sospensioni, etc.).

Inoltre, al fine di migliorare ed ottimizzare lo svolgimento dell'attività giurisdizionale nonché a tutela della funzione di giudice tributario, la Commissione VIII ha avviato l'esame preliminare di una risoluzione volta a riordinare la materia delle assenze, integrando le ipotesi di assenze giustificate con riferimento all'assistenza ai portatori di handicap, alle malattie gravi, alla maternità etc.

Si rappresenta, infine, che l'Ufficio VIII, nel corso dell'anno 2009, operativamente, ha proceduto alla **trattazione e definizione di complessive n. 608 pratiche** per la formulazione di delibere consiliari e/o risoluzioni in materia di propria competenza nonché per evasione di corrispondenza varia e per liquidazioni di parcelle onorari richieste

dall'Avvocatura dello Stato a seguito di attività difensiva svolta dalla stessa per la rappresentanza in giudizio del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria .

L'Ufficio VIII si compone di n. 5 unità, di cui:

AREA TERZA – n. 2 con compiti di coordinamento ed attività istruttoria

AREA SECONDA – n. 3 con compiti di collaborazione, tenuta archivi e gestione corrispondenza.

i) Nona Commissione: Amministrazione e Contabilità – Bilancio – Ufficio Economato.

Il Servizio di Ragioneria si occupa della “ **gestione contabile dei fondi assegnati al Consiglio secondo gli adempimenti di cui all’art. 6 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Ufficio di Segreteria del C.P.G.T.**” e, costituisce una unità tecnico-organizzativa altamente specialistica.

Nell’ambito della autonomia contabile del Consiglio, il predetto servizio provvede, pertanto, a gestire e coordinare ogni atto propedeutico alla spesa occorrente all’acquisizione dei servizi e beni necessari all’espletamento dell’attività istituzionale, sovrintendendo, inoltre, alla liquidazione dei compensi spettanti ai Consiglieri ed al personale, nonché, ad ogni rapporto con il Collegio dei Revisori Contabili, ai fini del previsto controllo di legittimità in ordine alla tenuta delle scritture contabili ed alla regolarità della attività amministrativa.

Provvede, altresì, a vigilare sulla regolarità contabile dell’Economo cassiere e sulla corretta applicazione del Regolamento interno di amministrazione e contabilità.

Per l’anno 2009, è stato assicurato al bilancio di esercizio il necessario equilibrio finanziario, mediante una costante ed oculata attività di analisi giuridico-contabile e di valutazione economica di ogni fatto gestionale. Tale risultato è da considerarsi di notevole pregio, se si considera che, per effetto della grave fase di recessione, i capitoli di spesa del bilancio dello Stato hanno dovuto subire notevoli riduzioni, anche oltre quelle già contemplate nella relativa previsione pluriennale, al fine di consentire la ripresa economica ed il riavvio dello sviluppo produttivo del Paese.

Anche per il capitolo riguardante le spese di funzionamento del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, infatti, la relativa dotazione finanziaria è stata sottoposta ad una consistente riduzione (**euro 741.035,75**) per il 25% rispetto a quella attribuita per l’esercizio 2008 ed il 32% rispetto a quella ordinaria, nonché inferiore a quella originaria fissata in sede di costituzione del Consiglio nel 1999, nonostante che le spese obbligatorie per oneri inderogabili relative all’acquisizione di beni e servizi strettamente necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali ed al funzionamento

dell'apparato amministrativo del Consiglio abbiano subito, nel corso degli anni, una lievitazione dovuta a fisiologiche oscillazioni di mercato.

Al fine, quindi, di poter conseguire l'equilibrio finanziario, ogni categoria di spesa è stata sottoposta ad un costante monitoraggio che ha consentito la tempestiva ed opportuna adozione di un rilevante piano di contenimento che, unitamente ad idonee variazioni al bilancio di previsione, ha reso possibile il conseguimento del dovuto assestamento, in funzione dell'equo temperamento tra l'assolvimento degli oneri di spesa e l'osservanza di ogni previsione normativa in ordine alla riduzione di specifici costi di gestione, anche in considerazione del consolidamento dei conti per il bilancio consuntivo 2009 e dell'approntamento del bilancio di previsione 2010. Inoltre, attraverso la preventiva consultazione al mepa ed al raffronto delle convenzioni consip, si è provveduto ad un efficiente espletamento dell'attività contrattualistica, sia sotto il profilo della legittimità formale, che di quello sostanziale della correttezza contabile e convenienza economica.

In tal modo, pur in presenza di una situazione finanziaria al limite di ogni positivo esito gestionale, si è reso possibile assicurare la copertura finanziaria per il fabbisogno occorrente al soddisfacimento di ogni voce di costo, garantendo, sia pure in economia, lo svolgimento dei compiti istituzionali, tra i quali, in particolare, il proseguimento del programma di formazione ed aggiornamento dei Giudici tributari.

Il Servizio di Ragioneria si compone di n. 11 unità di cui:

AREA TERZA – n. 6 con compiti di coordinamento e programmazione bilancio, redazione atti deliberativi ed ordinativi di spesa, servizio economato e consultazione Consip – Mercato elettronico P.A.;

AREA SECONDA – n. 4 con compiti collaborativi, di tenuta archivi e gestione corrispondenza;

AREA PRIMA – n. 1 con compiti ausiliari.

Operativamente, l'Ufficio IX ha proceduto alla redazione di n. 309 atti autorizzatori (delibere/autorizzazioni) che hanno portato alla compilazione di n. 3.084 ordinativi di pagamento di cui n. 1.761 per corrisposizioni di trattamenti economici di attività del personale relativi a compensi accessori con relativi oneri fiscali, n. 125 per

rimborsi spese trasferta e/o viaggio, n. 1.189 per acquisto di beni e servizi e n. 9 per spese generali e di rappresentanza.

j) Decima Commissione: Archivio.

La Commissione Archivio sovrintende all'attività del servizio e della quantità cartacea prodotta e da smaltire nei modi dovuti e richiesti dalla legge; vigila sull'applicazione delle procedure informatiche che regolano l'attività dell'Archivio risolvendo i problemi relativi ai rapporti ed alle problematiche eventuali tra quest'ultimo e gli Uffici.

k) Undicesima Commissione: Rapporti con il Parlamento.

La Commissione “Rapporti con il Parlamento” e la Commissione “Rapporti con la Stampa” sono di recente istituzione. Sono infatti state volute dall’attuale consiliatura con deliberazione del 14 Luglio 2009 e l’istituzione dei corrispondenti Uffici di supporto è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 175 del 30 Luglio 2009, nella quale, tra l’altro, sono dettagliatamente specificate le rispettive competenze.

Entrambe le suddette Commissioni nascono come manifestazione concreta della volontà del Consiglio di promuovere la conoscenza all’esterno della Giustizia tributaria. Tale esigenza è stata avvertita a seguito dalla constatazione di quanto sia profonda la disinformazione sulla Giustizia tributaria e quanto invece sarebbe utile che Società civile, Stato e Istituzioni, le accordassero una dovuta maggiore rilevanza e attenzione anche per le notevoli ripercussioni della sua attività sul bilancio pubblico. Dalla divulgazione della conoscenza della Giustizia tributaria deriva inoltre l’effetto di suscitare una maggiore fiducia dei cittadini nel sistema tributario nazionale nella sua interezza, nonché la formazione della coscienza, nel cittadino-contribuente, di essere in condizione di parità nei confronti dell’Erario in caso di contenzioso, e al cospetto di un Giudice equo e terzo com’è garantito nel Processo tributario che, cosa non trascurabile, è peraltro quello che più risponde ai requisiti del “processo breve”.

La Commissione “Rapporti con il Parlamento”, che in sintesi è preposta a curare le relazioni con il Parlamento ed i suoi Organi, è composta da n. 5 Componenti, tra cui un Presidente ed un Vice Presidente e si avvale della collaborazione del solo Responsabile del corrispondente XI Ufficio, per ora unica unità di personale assegnato, che condivide con la Commissione “Rapporti con la stampa”, a causa della grave carenza di personale della Segreteria del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

Di seguito si riporta l'attività svolta dalla Commissione "Rapporti con il Parlamento" nel breve periodo intercorso tra la sua istituzione, immediatamente precedente alla pausa feriale estiva, e il termine dell'anno 2009.

La Commissione ha dato risposta al documento di sindacato ispettivo n. **4-02945** dell'**On.le BORGHESI** - approvata nella seduta consiliare del 15-09-2009 - in ordine alla posizione e punteggi attribuiti ai Componenti del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria in sede di concorso bandito dallo stesso Consiglio, sulla base dell'istruttoria effettuata dall'ex competente Ufficio II.

La Commissione "Rapporti con il Parlamento" si è inoltre profusa nello studio del testo dell'iniziativa legislativa "**Proposta di legge d'iniziativa dal Deputato FLUVI – modifiche ai decreti legislativi 31 dicembre 1992, n. 545 e n. 546, Ordinamento della giustizia tributaria**" presentata alla Camera dei Deputati.

Vari incontri istituzionali del Consiglio di Presidenza e della sua Presidente, inoltre, sono stati realizzati a seguito di impulso della Commissione "Rapporti con il Parlamento", ai quali la Commissione ha partecipato nella sua totalità, o con alcuni dei suoi Componenti.

A seguito di tale attività il **7 ottobre 2009, alle ore 11.00**, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, presieduto da Daniela Gobbi, è stato ricevuto dal **Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano** in occasione di una visita volta a presentare al Capo dello Stato i rappresentanti del nuovo Organo di autogoverno della Magistratura tributaria. All'incontro, che si è svolto in un sala del Palazzo del Quirinale, ha partecipato anche il Presidente della uscente consiliatura tributaria, Angelo Gargani.

Sempre il **7 ottobre 2009, ma alle ore 12:30**, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e la sua Presidente sono stati ricevuti dal **Presidente del Consiglio dei Ministri, Silvio Berlusconi**, accompagnato dal Sottosegretario Gianni Letta. Anche a questo incontro ha partecipato Angelo Gargani, già Presidente, unitamente ad alcuni Componenti della uscente consiliatura tributaria.

La Presidente Gobbi e il Consiglio di Presidenza l'**11 novembre 2009** hanno avuto un incontro con il Sottosegretario di Stato all'Economia e alle Finanze **Luigi Casero**

e alle ore 14:30 della medesima giornata, a seguito di invito del Presidente della Commissione Finanze e Tesoro del Senato **Mario Baldassari**, hanno partecipato, presso l'Aula della Commissione Finanze di Palazzo Carpegna, all'audizione informale in sede di Ufficio di Presidenza della Commissione Finanze e Tesoro del Senato in merito al funzionamento degli Organi di giurisdizione tributaria.

Il Consiglio, e la sua Presidente il **23 novembre 2009** hanno avuto un incontro con l'On.le **Pier Ferdinando Casini**.

L'anno 2009 si è concluso con la visita istituzionale alle più alte cariche parlamentari in quanto la Presidente e il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria sono stati ricevuti il **9 dicembre 2009** a Palazzo Madama dal **Presidente del Senato Renato Schifani** e il **22 dicembre 2009** dal **Presidente della Camera Gianfranco Fini**.

l) Dodicesima Commissione: Rapporti con la Stampa.

Come già anticipato, la **Commissione “Rapporti con la stampa”** è di nuova istituzione: anch’essa infatti è stata prevista con deliberazione adottata dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria il 14 Luglio 2009 e l’istituzione del corrispondente Ufficio di supporto è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 175 del 30 Luglio 2009, nella quale, tra l’altro, sono dettagliatamente specificate le competenze.

Alla Commissione “Rapporti con la Stampa” compete, in sintesi, di promuovere e curare i rapporti con gli organi di comunicazione e di informazione e di provvedere al costante aggiornamento del sito web del Consiglio di Presidenza. La Commissione è composta da n. 5 Componenti, tra cui un Presidente ed un Vice Presidente e si avvale della collaborazione del solo Responsabile del corrispondente XII Ufficio, per ora unica unità di personale assegnato a causa della grave carenza di personale della Segreteria, che condivide con la Commissione “Rapporti con il Parlamento”.

Di seguito si riporta l’attività svolta dalla Commissione “Rapporti con la Stampa” dalla data della propria istituzione alla fine dell’anno 2009.

La Commissione ha **preso contatto epistolare con n. 25 Direttori responsabili di testate giornalistiche e telegiornali nazionali** al fine di una futura proficua collaborazione.

Ai fini di **un’intervista della Presidente Gobbi**, la Commissione ha inoltre contattato la giornalista **della RAI-Tg1 Marina NALESSO** che il **6-09-09** ha intervistato la Presidente del Consiglio di Presidenza presso i giardini della sede RAI di Saxa Rubra, accompagnata dal Presidente e dal funzionario della Commissione. Alla suddetta giornalista a seguito dell’intervista, **con lettera sono stati inoltrati due CD** contenenti materiale divulgativo sulla Giustizia Tributaria ed il Consiglio di Presidenza.

La Commissione “Rapporti con la stampa”, ha elaborato i sottoriportati **n. 9 comunicati stampa, pubblicati sul sito del Consiglio nell’apposita Sezione:**

- Roma, 1 luglio 2009 - GIUSTIZIA TRIBUTARIA: INSEDIAMENTO NUOVO CONSIGLIO DI PRESIDENZA;
- Roma, 1 agosto 2009 - CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA: NASCONO LE NUOVE COMMISSIONI PER I RAPPORTI CON LA STAMPA E CON IL PARLAMENTO E L'UFFICIO SULL'INFORMATIZZAZIONE DEL PROCESSO TRIBUTARIO;
- Roma, 7 Ottobre 2009 - IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA IN VISITA AL PRESIDENTE NAPOLITANO;
- Roma, 7 Ottobre 2009 - IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA IN VISITA AL PRESIDENTE BERLUSCONI;
- Roma, 10 Ottobre 2009 - GIUSTIZIA TRIBUTARIA: UNA TRASMISSIONE RAI SPIEGA AL CITTADINO COSA E' E COME FUNZIONA
- Roma, 22 Ottobre 2009 - SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER I MAGISTRATI DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE DELLA REGIONE TOSCANA E REGIONI LIMITROFE
- Roma, 25 Ottobre 2009 - IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA PRESENTE AL SALONE DELLA GIUSTIZIA DI RIMINI (3-6 DICEMBRE 2009);
- Roma, 7 Novembre 2009 - IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA PRESENTE A TRIESTE AL CONGRESSO NAZIONALE "RIORDINIAMO LA GIUSTIZIA"
- Roma, 16 Dicembre 2009 - IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA INCONTRA I PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE REGIONALI.

A cura della Commissione "Rapporti con la stampa", sono state redatte **n. 3 lettere**, pubblicate sul sito web del Consiglio:

- la lettera di saluto e di benvenuto nel sito della Presidente del Consiglio di Presidenza;
- la lettera di saluto del Presidente del Consiglio di Presidenza ai Presidenti delle Commissioni Tributarie e ai giudici tributari;
- la lettera di saluto ai giudici tributari del coordinatore del sito web.

La Commissione "Rapporti con la stampa", relativamente alla propria competenza in merito al **sito web del Consiglio** (<http://www.giustizia-tributaria.it>), ha dovuto affrontare una serie di problematiche prima di poterlo aggiornare poiché il sito, da tempo, non risultava più visibile in rete ed inoltre presentava una struttura ormai antiquata.

Prioritariamente la Commissione, avvalendosi anche della collaborazione del funzionario della Segreteria informatica del Consiglio, si è occupata dell'attivazione della **procedura autorizzativa per ripristinare la pubblicazione in rete del sito del Consiglio**, all'esito della quale detto sito è **riapparso sul web il 1 dicembre 2009**.

Nelle more della pubblicazione, la Commissione "Rapporti con la stampa" è intervenuta sul sito al fine di renderlo maggiormente interattivo e tale da consentire all'utenza una maggiore facilità di collegamento e di utilizzo.

A seguito di incontri e avvalendosi anche della collaborazione del funzionario della Segreteria informatica del Consiglio, è stata **ideata una nuova veste grafica del sito** e sono state evidenziate le modifiche e integrazioni da apportarvi. E' stata inoltre **ideata una nuova veste grafica e si è predisposto l'aggiornamento** delle varie pagine in cui è articolato **l'organigramma del Consiglio e della sua Segreteria**.

Allo scopo di informare il Consiglio sullo stato attuale del sito ed illustrare le idee elaborate per il suo restyling, nonché mostrare il nuovo l'organigramma elaborato sia del Consiglio che della sua Segreteria, la Commissione "Rapporti con la Stampa" ha sottoposto al Plenum **n. 2 delibere aperte** a seguito delle quali nella **seduta del 15 settembre 2009** il Presidente della Commissione, supportato da proiezioni su maxi schermo, ha riferito in Consiglio.

Di seguito si riportano complessivamente gli interventi sul sito apportati dalla Commissione "Rapporti con la Stampa" a seguito di approvazione:

- E' stata ideata e graficamente **creata ex novo una pre-home page** del sito;
- E' stata **inserita la lettera di "Saluto del Presidente"** nella *pre-home page* a cui si può accedere previa selezione;
- Sono state apportate alcune **lievi modifiche grafiche** alla *home-page* del sito - a cui si accede dalla *pre-home page* - la cui veste grafica e le Sezioni in cui si articola sono rimaste quelle preesistenti poiché, per motivi di costo, è stato possibile intervenire solo con una rivisitazione.
- Nella **Sezione COMUNICATI** sono state **pubblicate n. 4 lettere**;

- Nella **Sezione GIUSTIZIA TRIBUTARIA – Organigramma** è stato **pubblicato l'intero Organigramma aggiornato** del Consiglio e della Sua Segreteria, nella nuova versione grafica e **apportata n. 1 modifica ad aggiornamento**;
- Nella **Sezione GIUSTIZIA TRIBUTARIA – Competenze** è stata apportata **n. 1 modifica ad aggiornamento**.
- Nella **Sezione RASSEGNA STAMPA** sono stati pubblicati **n. 8 articoli di stampa**.
- Nella **Sezione ULTIME NOTIZIE** sono stati pubblicati **n. 9 comunicati stampa**.
- Nella **Sezione CONVEGNI-FORMAZIONE-CONCORSI** è stato pubblicato **n. 1 bando di concorso**.

La Commissione “Rapporti con la Stampa”, con **n. 2 delibere aperte** a seguito delle quali ha riferito in Consiglio il Presidente della Commissione, nella **seduta del 15-09-2009** ha sollecitato il Consiglio a deliberare in merito all’opportunità che i Consiglieri siano dotati ed utilizzino, per le comunicazioni afferenti l’attività istituzionale relativa al Consiglio di Presidenza, un **indirizzo di posta elettronica con dominio “cpgt.it”**, nonché sulla necessità che il Consiglio di Presidenza si attivi per dotarsi di propria **PEC (posta elettronica certificata)**.

La Commissione “Rapporti con la Stampa” ha inoltre fattivamente collaborato all’iniziativa del Consiglio di partecipare con uno stand sulla Giustizia Tributaria al **Salone della Giustizia** svoltosi a **Rimini dal 3 al 6 dicembre 2009**.

Per tale evento la Commissione “Rapporti con la Stampa” ha curato in particolare:

- la redazione di **n. 1 elaborato divulgativo sulla Giustizia tributaria, i giudici tributari e il Consiglio di Presidenza** in distribuzione presso lo stand della Giustizia Tributaria;
- l’elaborazione di **n. 1 dispensa per un totale di n. 18 pagine** relativa ad approfondimenti sulla Giustizia Tributaria - distribuita in occasione del Convegno *“La Giustizia Tributaria al servizio dello Stato ed a tutela del contribuente”*

organizzato dal Consiglio e svoltosi nell'ambito di tale manifestazione presso la "Sala Ravezzi" il 5-12-2009;

- la raccolta di una specifica **rassegna stampa** degli articoli giornalistici riguardanti la partecipazione al Salone della giustizia di Rimini della Giustizia Tributaria e del Consiglio di Presidenza.

Il funzionario dell'Ufficio XII, di supporto della Commissione "Rapporti con la Stampa", in collaborazione principalmente con quello della Segreteria Tecnica del Consiglio e con quelli dell'Ufficio della Commissione II, per quanto di competenza, in occasione del suddetto evento ha inoltre contribuito all'elaborazione:

- di **n. 1 prospetto logico-concettuale** sugli argomenti da trattare nello stand della Giustizia tributaria;
- di **n. 1 relazione-appunto** per la Pres. GOBBI relativo al materiale da distribuire o esporre in visione ai visitatori e dei servizi offerti presso lo stand della Giustizia tributaria;
- dei **pannelli esterni ed interni dello stand espositivo della Giustizia tributaria** : ideazione grafica e rapporti con i realizzatori;
- di **n. 1 una cartina geografica dell'Italia** con l'indicazione delle sedi delle Commissioni Tributarie: ideazione grafica e rapporti con i realizzatori;
- di **n. 1 brochure del Consiglio di Presidenza per totale n. 8 facciate** in distribuzione presso lo stand della Giustizia Tributaria: elaborazione grafica e aggiornamento dei contenuti già inseriti in una precedente brochure;
- di **n. 1 elaborato divulgativo** su "I concorsi per componenti delle Commissioni Tributarie", in distribuzione presso lo stand della Giustizia Tributaria: elaborazione grafica e del contenuto;
- di **n. 1 elaborato divulgativo** su "Le Commissioni Tributarie - competenze e dislocazione territoriale", in distribuzione presso lo stand della Giustizia Tributaria: elaborazione grafica e del contenuto;

- di n. 1 **Cartella di pagamento commentata** in distribuzione, a richiesta, presso lo stand della Giustizia Tributaria: elaborazione grafica e del contenuto dei commenti;
- di n. 1 **Ricorso alle CC.TT. commentato** in distribuzione, a richiesta, presso lo stand della Giustizia Tributaria: elaborazione grafica e del contenuto dei commenti;
- di n. 1 **serie di slide in sequenza** da proiettare sullo schermo al plasma dello stand della Giustizia Tributaria: individuazione dei contenuti, ideazione della sequenza e degli effetti visivi nello scorrimento delle immagini.

Detto funzionario inoltre ha effettuato servizio a Rimini, presso lo stand della Giustizia Tributaria, dal 2 al 4 Dicembre 2009.

m) Tredicesima Commissione: Informatizzazione del processo tributario.

La Commissione per l'Informatizzazione del processo tributario, secondo quanto stabilito dal Regolamento di questo Consiglio, provvede a curare i lavori preparatori del processo tributario telematico fino al loro compimento ed alla definizione, segnalando al Consiglio eventuali correttivi e proposte utili al suo miglior funzionamento, attraverso la partecipazione ai lavori del tavolo allo scopo attivato presso il Dipartimento delle Finanze – Direzione della Giustizia Tributaria.

In data 05 novembre 2009 il Presidente del Consiglio di Presidenza, avv. Daniela Gobbi, ed il Presidente della Commissione, avv. Antonio Orlando, hanno partecipato alla presentazione del Processo Tributario Telematico, da parte dal Capo del Dipartimento delle Finanze e dal Direttore della Direzione della Giustizia Tributaria, per le attività da porre in essere al fine di eseguire i lavori necessari al suo utilizzo a regime attraverso la sperimentazione delle relative applicazioni informatiche, completando in tal modo quanto iniziato dall'allora Dipartimento per le Politiche Fiscali e dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, con l'ausilio della SO.GE.I., a partire dall'anno 2003.

A seguito di tale incontro è stato formalizzato e sottoscritto nel mese di dicembre 2009 un "Protocollo d'intesa" tra gli organismi individuati per procedere alla sperimentazione dell'applicativo informatico del Processo Tributario Telematico ed alla redazione degli atti normativi di regolamentazione dello stesso; oltre al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ed alla Direzione della Giustizia Tributaria, hanno sottoscritto il detto Protocollo il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e quello di Roma e l'Agenzia delle Entrate.

A partire dal mese di novembre il Presidente della Commissione, Cons. Antonio Orlando, ed il Funzionario ad essa preposto, dr. Aurelio Parente, hanno partecipato ai lavori preparatori della sperimentazione del Processo Tributario Telematico che verrà attivata dal mese di gennaio 2010.

Capitolo II

La Segreteria Generale del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

La Segreteria Generale del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria si articola, com'è noto, in *Segreteria Amministrativa*, *Segreteria Tecnica* e *Segreteria per il Coordinamento e la Programmazione dell'Attività Informatica*.

In proposito si evidenzia che, relativamente all'obiettivo operativo "Funzionamento Segreteria", l'Ufficio di Segreteria del Consiglio, nell'assolvere a compiti strumentali e di assistenza al Consiglio stesso, svolge le proprie attività in modo tale da assicurare la tempestività degli adempimenti, la trasparenza dei procedimenti, il miglioramento dei servizi e la certezza delle informazioni, utilizzando anche tecnologie informatiche.

In particolare, la Segreteria Amministrativa - che si compone di 4 elementi di cui due di Area III - F3 che attendono alle questioni di maggior rilevanza (decreti, corrispondenza con il Dipartimento delle Finanze, relazioni sindacali e relazioni di particolare importanza in stretta collaborazione con il Segretario Generale) e due unità di Area II che espletano attività relativa alla gestione del Personale (rilevazione delle presenze, visite fiscali e corrispondenza interna tra il Servizio di Ragioneria ed il Segretario Generale per i molteplici adempimenti di relativa competenza) - ha utilizzato, nel corso dell'anno di riferimento, complessivamente n. 1526 protocolli (per un totale di ore lavorate pari a 28.659) e l'attività effettivamente espletata nell'anno 2009, si è concretizzata nella predisposizione di provvedimenti e comunicazioni relativi alla elaborazione e gestione di:

- 1) assenze del Personale (art. 21), richieste visite fiscali;
- 2) cause di servizio;
- 3) programmazione operativa
- 4) relazione al conto annuale
- 5) relazioni sindacali
- 6) seminari per l'aggiornamento e la formazione specialistica del Personale
- 7) part time, pagamento fatture e comunicazioni varie, ecc.

A tali attività, occorre aggiungere:

- la gestione dell'Archivio che, nel periodo in esame, ha curato, a seguito delle vicende personali dei giudici tributari, la movimentazione di circa 1200 fascicoli ed ha utilizzato un quantitativo di protocolli pari a n. 17.181. A questa attività va aggiunta la trasmissione e la ricezione di fax e la gestione della corrispondenza sia in arrivo che in partenza, nonché la gestione della posta elettronica;
- la gestione del servizio di portineria e quello di anticamera, cui attendono due dipendenti di Area II e due dipendenti di Area I (supportati, non di rado, anche dagli autisti quando non impegnati nella conduzione delle auto di servizio);
- la gestione del servizio automobilistico;
- la gestione del servizio centralino.

Nell'ambito dello stesso obiettivo operativo, la Segreteria per il Coordinamento e la Programmazione dell'Attività Informatica, ha esplicitato la propria attività, come disposto dal Regolamento del Consiglio di Presidenza e disciplinata con deliberazione del 19.11.2002, e si compone di n. 2 elementi, di cui 1 di Area III che attende alle questioni di maggior rilevanza (Relazioni di particolare importanza con il Dipartimento delle Finanze e la Direzione della Giustizia Tributaria per le attività inerenti il funzionamento e l'implementazione del sistema informatizzato per la gestione dei Collegi giudicanti e l'informatizzazione delle procedure della giustizia tributaria, in stretta collaborazione con il Segretario Generale – attività di trattamento e controllo dei dati utili alla determinazione dei compensi dei giudici tributari – gestione del controllo della formazione e dello scambio di dati informatizzati e/o di procedure informatiche e/o di documenti ed atti trasmessi in via telematica – supervisione alle attività della Ditta di assistenza informatica hardware e software per gli uffici consiliari – gestione del sito web del Consiglio – gestione e tutela dei dati affluenti attraverso la posta elettronica) ed una unità di Area II che espleta attività relativa alla gestione ordinaria (rilevazione e aggiornamento dei dati utili alla determinazione dei compensi dei giudici tributari, delle presenze del personale, per l'anagrafe delle prestazioni (S.I.C.O.), della banca dati GEDAP – ritiro ed inoltro al sostituto d'imposta dei modelli 730/09 del personale dell'Ufficio – fornitura delle credenziali di accesso ai giudici per la banca dati ITALGIUREWEB della Corte di Cassazione).

Il raggiungimento dell'obiettivo assegnato si è concretizzato per il 2009, tra l'altro, nella supervisione alla Informatizzazione delle delibere consiliari, comportanti la verifica della corretta predisposizione ed elaborazione di 53.604 elaborati digitali.

Va segnalata, infine, la partecipazione dell'Ufficio di Segreteria Informatica alla attività del Dipartimento delle Finanze per:

- a) l'adeguamento del SICOT alla gestione dei giudici tributari della Commissione Centrale operanti presso le Commissioni Tributarie Regionali, ex legge 244/2007;
- b) la procedura di attivazione del protocollo informatico rientrante negli obiettivi del D.P. R. 28.11.2000, n. 445 e delle disposizioni seguite con Direttiva 27.11.2003 del Ministero per l'Innovazione e la Tecnologia.

Da ultimo, la Segreteria Informatica ha provveduto alla predisposizione, unitamente agli Uffici II e XII, delle iniziative e dell'allestimento grafico per la partecipazione del Consiglio di Presidenza al Salone della Giustizia che si è tenuto a Rimini dal 3 al 6 dicembre 2009, oltre a quelle del programma e degli argomenti del Convegno che il Consiglio ha organizzato nell'ambito del medesimo evento.

Relativamente all'obiettivo operativo "Supporto all'attività del Consiglio", il Segretario Generale, nella sua veste di coordinatore degli Uffici II e III, nonché degli Uffici V e VI, segnala, in particolare, l'Ufficio II che ha pienamente svolto l'ordinaria attività istituzionale inerente lo studio e la segnalazione di iniziative legislative in materia ordinamentale dei giudici tributari e sostanziale del processo tributario, provvedendo alla stesura di diverse Risoluzioni e curando, inoltre, la predisposizione

di delibere consiliari inerenti la suddetta materia. Ha esaminato e approntato dettagliate risposte a diverse interrogazioni parlamentari; ha espresso pareri ad altri Uffici dell'Amministrazione rispetto alle varie ipotesi previste dall'art. 24 del D.Lgs. 545/92; ha continuato a curare la gestione e tenuta della Biblioteca, la pubblicazione dei Quaderni e Notiziari nonché a redigere la Rassegna Stampa. Corre l'obbligo di segnalare, poi, che nel corso dell'anno di riferimento è proseguita l'attività del *team* di lavoro per il rilascio e la gestione delle Tessere attestanti lo status di componente delle Commissioni Tributarie, attività coordinata direttamente dal Segretario Generale.

Relativamente, poi, all'attività istituzionale dell'Ufficio III, che si concretizza, prevalentemente, nella cura delle attività formative dei Giudici Tributarie, si segnala che sono stati raggiunti risultati ampiamente apprezzabili nella gestione della formazione e aggiornamento professionale dei GG.TT..

Rientrano, nell'obiettivo in esame, anche le attività svolte dagli Uffici V e VI per i quali i risultati raggiunti nell'arco temporale di riferimento, possono considerarsi più che soddisfacenti. L'Ufficio V, in particolare, che ha competenza in materia di procedimenti di decadenza dei giudici tributari in situazioni di incompatibilità di cui all'art. 8 del D.Lgs. 545/92, ha provveduto alla predisposizione e successiva approvazione da parte del Plenum di un numero considerevole di delibere inerenti richieste di informazioni al Ministero e richieste di chiarimenti all'interessato, delibere di apertura di procedimento di decadenza di cui all'art. 12, comma 1, *lett. b)*, del D.Lgs. 545/92, delibere di convocazioni, delibere di decadenza e di archiviazione del procedimento di decadenza. Ad integrazione di questa attività, l'Ufficio V ha, inoltre, predisposto, come per le precedenti annualità, un modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, inviato a tutte le Commissioni Tributarie per la successiva, obbligatoria compilazione, da parte di ciascun giudice.

L'Ufficio VI, la cui competenza in materia disciplinare, ex artt. 12, (con esclusione della *lett. b)* e 16 del D.Lgs. 545/92, è stata regolamentata con delibera consiliare del 1° aprile 2003, ha provveduto alla predisposizione di numerose delibere di contestazione addebiti disciplinari, delibere di sospensione dalle funzioni e di apertura del procedimento di decadenza; ha esaminato esposti ed effettuato, nell'ambito della propria competenza a vigilare sul corretto funzionamento delle CC.TT., una indagine ispettiva.

Si segnalano, infine, le competenze in ordine al coordinamento degli Uffici di recente istituzione (Ufficio X, XI e XII), inerenti rispettivamente Rapporti con il Parlamento, Rapporti con la Stampa ed Informatizzazione del Processo Tributario.

Nell'ambito di tale obiettivo, rientra pure l'attività degli Uffici I, IV e VII (il cui coordinamento è stato ufficialmente affidato, *ad interim*, alle competenze del Segretario Generale, con decreto direttoriale del febbraio 2007, prot. n. 6446 e successivamente reiterato).

Si evidenzia, infine, la particolare attività di verbalizzazione e conservazione degli atti che svolge la Segreteria Tecnica quale supporto speciale all'attività del Consiglio nella sua attività deliberante nonché al Comitato di Presidenza, con particolare riguardo ai compiti previsti dal proprio Regolamento di contabilità. Tale

Segreteria, composta da tre elementi, ha curato, nell'anno 2009, l'elaborazione di n. 36 verbali concernenti le sedute del Consiglio, n. 39 verbali concernenti quelle del Comitato; ha predisposto, nel complesso, n. 41 o.d.g. del Consiglio e n. 36 o.d.g. del Comitato, approntando il relativo materiale istruttorio per le sedute consiliari e per quelle del Comitato di Presidenza.

La stessa Segreteria Tecnica, ha supportato il Consiglio nella elaborazione delle audizioni dei convocati, nel controllo delle delibere consiliari allegate ai verbali, predisponendo, un numero considerevole di comunicazioni, nonché nella predisposizione della Relazione annuale al Parlamento.

La Segreteria tecnica, tra l'altro, svolgendo funzioni di Segreteria del Presidente, lo assiste nell'esercizio della propria attività istituzionale.

Inoltre si è occupata della organizzazione dell'incontro, per un confronto e valutazioni organizzative, che si tiene annualmente con i Presidenti delle Commissioni tributarie regionali e provinciali, nonché con i giudici tributari responsabili dell'Ufficio del Massimario.

Nel corso del 2009, attesa la volontà del Consiglio di Presidenza di partecipare al I Salone della giustizia di Rimini, la Segreteria tecnica si è occupata del coordinamento e della gestione delle attività necessarie per la riuscita dell'evento.

Con riferimento all'attività amministrativa di supporto a quella istituzionale del Consiglio, si rappresenta, non discostandosi da quanto detto in merito in precedenti Relazioni, l'opportunità di prevedere nella prossima pianta organica, che all'Ufficio di Segreteria di questo Consiglio venga attribuito il rango di Direzione Centrale.

Sarebbe auspicabile, di conseguenza, che di tale richiesta se ne tenesse conto avendo così riguardo ed attenzione a quanto, con ripetute deliberazioni consiliari, è stato richiesto da questo Consiglio e dalle precedenti consiliature.

PAGINA BIANCA

PARTE SECONDA

LA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

a) L'attività giurisdizionale delle Commissioni

Si riportano di seguito i principali dati statistici rappresentativi dell'attività giurisdizionale svolta dalle Commissioni Tributarie; gli stessi sono aggregati per grado di giudizio e per tipologia di attività svolta o dato esaminato.

Per quanto riguarda i contenuti, i “*Prospetti riepilogativi*” riportano al loro interno l'andamento del flusso del contenzioso gestito dai vari collegi giudicanti, mentre i prospetti riferiti alla “*Percentuale di soccombenza della Pubblica Amministrazione*” offrono un quadro di tale casistica, avendo cura di distinguere la soccombenza totale da quella parziale e di individuare, per macro aree, le diverse tipologie di amministrazioni coinvolte.

PAGINA BIANCA

Prospetto riepilogativo per il grado Regionale- Anno 2009								
Regione/Commissione	Numero ricorsi pendenti al 01/01/2009	Numero di ricorsi acquisiti nel periodo 1/1/2009-31/12/2009	Numero di ricorsi con pronunciamenti definiti assunti nel periodo 01/01/2009-31/12/2009	Numero ricorsi pendenti al 31/12/2009	Numero sezioni attive al 31/12/2009	Numero medio dei ricorsi fissati per udienza nel periodo 01/01/2009-31/12/2009	Sospensive di atti impugnati richieste	Sospensive di atti impugnati concesse
C.T.R. Abruzzo	1.859	1.506	744	2.383	8	10,28	43	6
C.T.R. Basilicata	1.498	840	453	1.690	3	11,84	38	0
C.T. Il Bolzano	208	143	134	188	3	4,7	6	1
C.T.R. Calabria	11.892	3.225	1.861	12.730	9	12,64	123	0
C.T.R. Campania	9.300	13.484	8.120	13.802	35	9,56	7	0
C.T.R. Emilia Romagna	4.548	3.098	2.380	4.926	23	11,34	114	3
C.T.R. Friuli-Venezia Giulia	2.033	580	757	1.627	10	6,86	20	1
C.T.R. Lazio	8.714	8.836	6.461	10.453	26	16,16	20	4
C.T.R. Liguria	3.335	2.386	1.345	3.686	11	8,64	191	0
C.T.R. Lombardia	8.908	7.789	6.752	9.166	44	8	238	41
C.T.R. Marche	2.724	1.519	1.175	2.894	6	7,06	39	8
C.T.R. Molise	1.219	561	244	1.464	4	3,88	22	0
C.T.R. Piemonte	2.412	1.945	1.454	2.642	23	4,26	34	7
C.T.R. Puglia	10.907	3.341	3.851	9.686	22	9,72	109	1
C.T.R. Sardegna	2.503	1.139	789	2.769	6	7,96	73	18
C.T.R. Sicilia	13.309	6.584	4.187	14.864	19	11,56	363	93
C.T.R. Toscana	4.061	2.939	1.883	4.424	23	6,86	34	3
C.T. Il Trentino	142	232	126	243	2	3,06	10	3
C.T.R. Umbria	888	760	359	1.225	5	5,48	58	10
C.T.R. Valle d'Aosta	58	49	73	33	2	6,76	0	0
C.T.R. Veneto	2.502	2.363	1.900	2.686	26	7,12	66	3
Totale Nazionale	93.020	63.319	45.048	103.581	310		1.608	202
Media nazionale						8,27		

Prospetto riepilogativo per il grado Provinciale- Anno 2009

Regione/Commissione	Numero ricorsi pendenti al 01/01/2009	Numero di ricorsi acquisiti nel periodo 1/1/2009-31/12/2009	Numero di ricorsi con pronunciamenti definiti assunti nel periodo 01/01/2009-31/12/2009	Numero ricorsi pendenti al 31/12/2009	Numero sezioni attive al 31/12/2009	Numero medio dei ricorsi fissati per udienza nel periodo 01/01/2009-31/12/2009	Sospensive di atti impugnati richieste	Sospensive di atti impugnati concesse
Abruzzo								
CHIETI PROV.	1.255	1.405	846	1.709	5	11,32	759	371
L'AQUILA PROV.	824	937	469	1.188	5	13,70	344	73
PESCARA PROV.	926	3.874	1.171	3.617	3	12,88	661	484
TERAMO PROV.	679	728	626	796	3	7,06	322	104
Basilicata								
MATERA PROV.	1.656	791	780	1.539	3	10,18	484	256
POTENZA PROV.	1.167	1.609	1.103	1.549	5	15,04	648	89
Prov. Aut. Bolzano								
BOLZANO PROV.	561	637	846	363	3	12,72	358	55
Calabria								
CATANZARO PROV.	7.089	3.083	1.610	8.242	3	18,84	2.057	398
COSENZA PROV.	68.374	6.457	15.107	57.638	13	30,08	3.872	227
CROTONE PROV.	2.011	597	201	2.341	2	5,90	442	76
REGGIO CALABRIA PROV.	11.969	5.999	5.685	11.950	8	25,04	4.248	1.705
VIBO VALENTIA PROV.	883	1.133	856	1.013	2	17,40	618	28
Campania								
AVELLINO PROV.	2.021	2.971	1.759	2.656	6	12,58	1.866	1.021
BENEVENTO PROV.	1.505	2.125	2.044	1.763	6	13,00	897	413
CASERTA PROV.	13.201	9.642	11.955	10.108	13	25,68	8.555	1.198
NAPOLI PROV.	52.873	27.276	26.720	52.170	38	22,58	16.883	492
SALERNO PROV.	4.055	7.872	4.973	6.144	13	23,70	3.695	704
Emilia Romagna								
BOLOGNA PROV.	3.033	2.689	2.178	3.241	13	8,04	1.078	409
FERRARA PROV.	976	1.053	806	1.190	5	9,78	367	112
FORLI' PROV.	332	915	766	480	5	8,40	323	109
MODENA PROV.	960	1.319	947	1.114	5	11,08	310	58
PARMA PROV.	2.094	1.480	863	2.677	7	9,16	490	200
PIACENZA PROV.	588	779	590	751	4	10,04	332	157

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RAVENNA PROV.	796	1.236	805	1.243	5	8,54	581	389
REGGIO EMILIA PROV.	1.314	992	932	1.200	4	9,84	357	104
RIMINI PROV.	1.327	872	822	1.256	3	13,76	328	124
Friuli Venezia Giulia								
GORIZIA PROV.	646	449	379	580	2	8,40	118	46
PORDENONE PROV.	279	575	473	376	4	7,66	119	28
TRIESTE PROV.	1.368	767	650	1.489	4	11,46	250	110
UDINE PROV.	2.458	1.569	1.812	2.008	5	19,86	380	113
Lazio								
FROSINONE PROV.	2.967	2.470	2.616	2.807	7	11,40	807	132
LATINA PROV.	2.822	3.630	2.751	3.189	7	14,12	1.471	343
RIETI PROV.	1.271	831	628	1.352	3	7,70	405	226
ROMA PROV.	74.136	33.798	29.437	75.542	58	17,58	16.442	92
VITERBO PROV.	2.385	1.615	993	2.860	4	19,52	870	294
Liguria								
GENOVA PROV.	3.502	3.470	2.339	4.280	9	9,12	1.004	344
IMPERIA PROV.	1.277	907	805	1.321	4	9,76	301	102
LA SPEZIA PROV.	1.760	1.281	1.110	1.827	6	11,64	538	309
SAVONA PROV.	1.269	1.127	1.133	988	7	7,54	377	121
Lombardia								
BERGAMO PROV.	1.577	2.580	1.835	2.122	11	12,22	882	255
BRESCIA PROV.	1.370	2.502	1.822	1.988	11	9,56	790	338
COMO PROV.	769	1.409	1.127	990	5	11,34	414	130
CREMONA PROV.	1.220	641	623	1.144	4	9,26	226	59
LECCO PROV.	339	839	608	538	4	7,72	289	101
LODI PROV.	348	490	434	404	2	6,22	171	29
MANTOVA PROV.	855	811	668	940	3	8,50	392	189
MILANO PROV.	11.965	17.701	11.564	17.103	34	12,40	5.483	1.720
PAVIA PROV.	845	1.437	983	1.244	4	13,42	577	276
SONDRIO PROV.	298	468	428	313	3	5,42	108	70
VARESE PROV.	2.164	2.380	1.822	2.367	10	10,56	608	116
Marche								
ANCONA PROV.	2.293	1.624	1.254	2.444	5	11,90	753	432
ASCOLI PICENO PROV.	1.037	1.364	1.086	1.164	5	8,36	543	12
MACERATA PROV.	1.764	972	476	2.184	3	3,16	432	131

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PESARO PROV.	537	1.194	998	735	5	8,16	373	199
Molise								
CAMPOBASSO PROV.	1.445	1.465	1.171	1.537	3	13,80	526	265
ISERNIA PROV.	540	580	387	651	3	15,92	283	126
Piemonte								
ALESSANDRIA PROV.	1.292	1.057	975	1.282	6	11,56	273	103
ASTI PROV.	262	393	287	363	2	10,48	142	24
BIELLA PROV.	1.948	450	274	2.116	3	6,22	124	37
CUNEO PROV.	685	1.037	919	807	5	7,02	327	47
NOVARA PROV.	523	732	588	622	4	6,66	218	98
TORINO PROV.	3.423	4.739	3.728	4.064	27	8,18	1.595	467
VERBANIA PROV.	111	234	219	114	2	9,42	49	3
VERCELLI PROV.	527	457	414	507	4	8,18	200	101
Puglia								
BARI PROV.	6.205	6.373	5.774	6.111	22	10,54	3.540	1.387
BRINDISI PROV.	1.144	1.764	1.002	1.808	5	10,60	997	324
FOGGIA PROV.	6.543	4.426	2.498	8.229	9	8,46	2.177	1.026
LECCE PROV.	11.123	3.075	4.573	8.954	7	30,14	1.920	582
TARANTO PROV.	14.831	2.735	3.669	13.271	7	15,22	1.895	1.115
Sardegna								
CAGLIARI PROV.	3.531	2.563	2.017	3.835	6	14,80	1.021	228
NUORO PROV.	1.411	670	785	1.297	3	10,94	205	9
ORISTANO PROV.	906	278	299	852	2	2,00	86	13
SASSARI PROV.	2.901	1.725	1.040	3.552	6	7,32	1.039	419
Sicilia								
AGRIGENTO PROV.	4.372	3.481	3.100	4.581	5	29,18	1.648	406
CALTANISSETTA PROV.	2.412	1.478	959	2.923	3	11,36	907	358
CATANIA PROV.	35.680	18.734	7.832	46.200	10	18,94	15.599	3.406
ENNA PROV.	4.514	3.882	1.652	6.455	3	17,12	3.475	1.269
MESSINA PROV.	28.910	11.815	9.460	30.302	11	25,58	6.378	2.313
PALERMO PROV.	30.968	7.807	5.204	32.859	11	13,98	5.869	461
RAGUSA PROV.	9.382	3.265	2.132	10.568	4	19,74	1.456	634
SIRACUSA PROV.	16.238	4.436	1.544	18.958	4	17,02	3.386	842
TRAPANI PROV.	5.600	1.640	1.356	5.487	6	8,46	801	200
Toscana								

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

AREZZO PROV.	1.454	1.099	823	1.716	4	9,20	401	100
FIRENZE PROV.	2.238	3.191	2.370	2.801	14	13,00	847	242
GROSSETO PROV.	841	1.125	627	1.234	4	13,48	382	95
LIVORNO PROV.	938	1.470	924	1.370	5	9,62	519	177
LUCCA PROV.	2.385	1.434	1.340	2.292	5	9,20	389	193
MASSA CARRARA PROV.	2.467	1.039	1.036	2.365	4	18,74	543	170
PISA PROV.	1.348	1.290	1.118	1.475	5	10,74	503	126
PISTOIA PROV.	1.073	1.069	823	1.157	4	10,72	324	103
PRATO PROV.	536	637	593	607	6	7,86	139	28
SIENA PROV.	656	914	510	920	4	3,92	373	235
Prov. aut. Trento								
TRENTO PROV.	729	1.014	565	1.104	5	8,72	404	145
Umbria								
PERUGIA PROV.	1.593	2.176	1.931	1.636	5	12,98	908	440
TERNI PROV.	781	5.047	2.677	3.099	4	18,10	327	197
Valle d'Aosta								
AOSTA PROV.	161	204	209	152	4	4,06	42	24
Veneto								
BELLUNO PROV.	225	455	347	303	2	5,44	197	98
PADOVA PROV.	2.880	1.521	1.676	2.532	10	9,96	475	143
ROVIGO PROV.	727	607	408	858	3	9,04	279	19
TREVISO PROV.	986	1.716	1.493	1.162	9	8,20	805	290
VENEZIA PROV.	2.413	1.804	1.363	2.543	9	13,50	731	210
VERONA PROV.	1.023	1.457	1.258	1.188	5	7,32	489	175
VICENZA PROV.	1.156	1.566	1.345	1.244	9	7,48	414	124
Totale Nazionale	530.027	299.498	243.608	562.300	714		151.625	35.270
Media nazionale						12,04		

Percentuale di soccombenza TOTALE della P.A. sugli appelli depositati nell'anno 2009					
CTR	Agenzia delle Entrate	Agenzia del Territorio	Enti Locali	Altri uffici	Totale
ABRUZZO	41,8%	25,0%	32,7%	29,2%	39,6%
BASILICATA	32,9%	-	75,6%	36,0%	36,5%
CT II gr BOLZANO	28,6%	-	50,0%	50,0%	29,9%
CALABRIA	32,2%	82,4%	41,1%	32,1%	33,1%
CAMPANIA	31,1%	14,1%	42,9%	66,8%	33,9%
EMILIA ROMAGNA	33,5%	38,5%	53,9%	65,3%	36,4%
FRIULI VENEZIA GIULIA	32,8%	16,7%	48,5%	40,0%	33,3%
LAZIO	40,4%	45,7%	45,3%	46,8%	41,3%
LIGURIA	32,0%	42,9%	66,9%	45,8%	35,8%
LOMBARDIA	34,9%	40,4%	69,4%	73,8%	40,9%
MARCHE	33,3%	50,0%	41,4%	20,3%	33,6%
MOLISE	24,7%	27,3%	45,6%	0,0%	30,9%
PIEMONTE	34,8%	25,0%	50,0%	60,0%	37,0%
PUGLIA	37,3%	21,8%	44,9%	49,3%	37,8%
SARDEGNA	36,8%	100,0%	55,0%	3,0%	33,7%
SICILIA	34,1%	52,8%	48,0%	15,0%	35,0%
TOSCANA	35,8%	45,2%	50,8%	62,6%	39,4%
CT II gr TRENTO	54,6%	0,0%	80,0%	100,0%	57,8%
UMBRIA	38,3%	40,0%	30,6%	39,5%	37,9%
VALLE D'AOSTA	58,2%	100,0%	-	50,0%	58,6%
VENETO	36,2%	50,0%	22,8%	50,0%	35,0%
Totale	35,1%	24,8%	49,5%	51,4%	37,2%

Percentuale di soccombenza PARZIALE della P.A. sugli appelli depositati nell'anno 2009

CTR	Agenzia delle Entrate	Agenzia del Territorio	Enti locali	Altri uffici	Totale
ABRUZZO	7,5%	25,0%	5,4%	4,2%	7,1%
BASILICATA	4,0%	0,0%	0,0%	0,0%	3,5%
CT II gr BOLZANO	15,0%	0,0%	16,7%	50,0%	15,9%
CALABRIA	10,5%	5,9%	6,3%	1,5%	9,4%
CAMPANIA	10,9%	9,5%	8,2%	1,0%	9,7%
EMILIA ROMAGNA	5,9%	7,7%	1,4%	4,2%	5,5%
FRIULI VENEZIA GIULIA	10,7%	8,3%	12,1%	0,0%	10,6%
LAZIO	6,9%	7,1%	3,3%	4,4%	6,4%
LIGURIA	12,9%	17,9%	3,2%	0,0%	11,8%
LOMBARDIA	9,8%	12,3%	3,5%	1,0%	8,6%
MARCHE	9,3%	0,0%	15,0%	6,8%	9,8%
MOLISE	5,2%	0,0%	1,3%	0,0%	3,8%
PIEMONTE	9,3%	12,5%	13,3%	5,7%	9,5%
PUGLIA	7,6%	17,3%	8,4%	2,1%	8,1%
SARDEGNA	16,0%	0,0%	12,8%	1,2%	12,3%
SICILIA	8,9%	8,3%	6,8%	7,5%	8,7%
TOSCANA	10,0%	9,5%	11,0%	1,7%	9,7%
CT II TRENTO	9,2%	0,0%	0,0%	0,0%	8,2%
UMBRIA	11,9%	0,0%	13,9%	3,7%	10,1%
VALLE D'AOSTA	4,5%	-	-	0,0%	4,3%
VENETO	8,0%	30,0%	6,3%	2,3%	7,9%
Totale	9,1%	11,4%	6,6%	2,4%	8,5%

Percentuale di soccombenza TOTALE della P.A. sui ricorsi depositati nelle CTP nell'anno 2009					
CTP	Agenzia delle Entrate	Agenzia del Territorio	Enti Locali	Altri uffici	Totale per Commissione
Abruzzo					
CHIETI	40,1%	33,3%	26,0%	55,1%	41,2%
LA SPEZIA	46,5%	4,9%	45,7%	31,4%	43,4%
PESCARA	27,8%	0,0%	39,7%	27,1%	28,8%
TERAMO	33,7%	28,6%	27,2%	16,3%	29,5%
Basilicata					
MATERA	45,5%	0,0%	17,5%	43,6%	40,4%
POTENZA	33,6%	0,0%	38,1%	67,6%	40,4%
Prov. aut. Bolzano					
BOLZANO I GRADO	16,0%	-	0,0%	89,3%	33,9%
Calabria					
CATANZARO	40,5%	40,0%	35,5%	30,0%	35,7%
COSENZA	16,7%	21,8%	11,3%	33,2%	16,8%
CROTONE	23,4%	100,0%	35,0%	16,7%	27,2%
REGGIO C.	34,3%	15,6%	32,6%	76,4%	51,7%
VIBO VALENTIA	37,6%	0,0%	31,5%	47,6%	35,9%
Campania					
AVELLINO	46,2%	12,5%	43,6%	42,9%	45,3%
BENEVENTO	37,1%	19,2%	37,8%	42,1%	37,0%
CASERTA	35,0%	19,4%	19,7%	50,6%	42,7%
NAPOLI	42,3%	66,0%	38,3%	40,2%	44,5%
SALERNO	27,7%	16,5%	31,9%	32,2%	28,1%
Emilia Romagna					
BOLOGNA	43,1%	24,4%	26,2%	22,7%	39,0%
FERRARA	30,8%	15,8%	55,6%	9,3%	32,0%
FORLI'	38,9%	2,3%	13,5%	48,7%	34,8%
MODENA	38,8%	16,7%	22,6%	14,6%	35,3%
PARMA	30,2%	11,1%	23,2%	27,1%	28,9%
PIACENZA	29,7%	0,0%	30,8%	41,4%	30,2%
RAVENNA	49,2%	8,8%	62,5%	15,0%	43,1%
REGGIO E.	43,1%	3,8%	23,9%	32,6%	36,3%

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RIMINI	35,1%	14,3%	20,9%	38,3%	32,3%
Friuli Venezia Giulia					
GORIZIA	24,7%	-	0,0%	60,0%	27,0%
PORDENONE	35,7%	0,0%	13,2%	40,0%	31,7%
TRIESTE	25,1%	6,3%	12,2%	65,5%	25,5%
UDINE	21,6%	29,4%	33,3%	28,8%	22,4%
Lazio					
FROSINONE	20,6%	6,0%	25,1%	21,5%	22,0%
LATINA	30,3%	13,6%	31,6%	39,1%	31,7%
RIETI	28,5%	10,0%	27,3%	32,1%	28,1%
ROMA	32,1%	18,3%	31,0%	28,8%	31,3%
VITERBO	42,4%	14,3%	25,2%	31,4%	36,4%
Liguria					
GENOVA	31,5%	2,2%	31,6%	34,2%	29,1%
IMPERIA	25,6%	6,8%	34,5%	12,0%	25,0%
L'AQUILA	33,7%	0,0%	36,2%	16,7%	32,7%
SAVONA	20,9%	3,1%	42,7%	26,0%	21,2%
Lombardia					
BERGAMO	28,3%	20,5%	27,2%	32,9%	28,2%
BRESCIA	35,9%	48,0%	26,6%	36,1%	35,0%
COMO	23,6%	3,1%	20,0%	37,0%	22,8%
CREMONA	28,7%	14,3%	26,4%	16,9%	26,8%
LECCO	44,0%	6,1%	21,2%	8,9%	37,6%
LODI	31,8%	0,0%	31,4%	20,0%	31,2%
MANTOVA	26,8%	13,9%	10,7%	34,8%	25,0%
MILANO	42,9%	2,8%	23,4%	29,4%	39,6%
PAVIA	31,1%	8,3%	44,7%	28,0%	31,9%
SONDRIO	36,7%	0,0%	3,8%	38,5%	28,6%
VARESE	30,5%	14,9%	21,4%	20,7%	29,2%
Marche					
ANCONA	39,0%	20,0%	35,8%	33,6%	37,5%
ASCOLI PICENO	36,1%	2,1%	35,4%	44,8%	33,6%
MACERATA	27,6%	-	26,9%	29,4%	27,4%
PESARO	48,4%	0,0%	36,4%	27,4%	45,2%
Molise					

CAMPOBASSO	41,6%	27,3%	33,4%	34,2%	37,9%
ISERNIA	34,1%	50,0%	60,7%	13,3%	37,1%
Piemonte					
ALESSANDRIA	33,0%	5,7%	29,2%	48,8%	30,1%
ASTI	34,0%	25,0%	46,7%	25,0%	34,1%
BIELLA	20,5%	0,0%	25,0%	34,6%	21,3%
CUNEO	33,9%	8,3%	16,1%	27,7%	30,7%
NOVARA	43,1%	22,2%	27,1%	60,0%	41,8%
TORINO	28,0%	3,6%	18,4%	12,5%	23,4%
VERBANIA	26,5%	0,0%	20,8%	55,6%	26,8%
VERCELLI	38,4%	20,8%	47,5%	5,6%	35,9%
Puglia					
BARI	33,9%	6,2%	22,2%	16,6%	29,2%
BRINDISI	36,1%	33,3%	11,2%	17,7%	30,3%
FOGGIA	41,5%	22,7%	33,4%	38,1%	39,2%
LECCE	37,1%	16,7%	23,0%	95,6%	76,6%
TARANTO	50,1%	9,5%	34,7%	38,8%	47,8%
Sardegna					
CAGLIARI	21,4%	1,5%	20,1%	36,6%	23,4%
NUORO	24,7%	0,0%	30,9%	26,4%	25,4%
ORISTANO	31,9%	14,3%	27,3%	0,0%	30,1%
SASSARI	23,3%	12,5%	16,0%	40,5%	22,2%
Sicilia					
AGRIGENTO	44,8%	30,6%	38,6%	35,2%	42,8%
CALTANISSETTA	41,1%	0,0%	38,6%	45,3%	40,7%
CATANIA	58,3%	6,9%	38,7%	62,8%	53,9%
ENNA	32,0%	33,3%	25,0%	99,2%	80,2%
MESSINA	40,5%	12,8%	34,8%	77,4%	51,9%
PALERMO	32,6%	2,2%	23,6%	28,2%	30,5%
RAGUSA	38,1%	100,0%	39,0%	46,4%	38,6%
SIRACUSA	57,7%	75,0%	29,3%	65,1%	50,4%
TRAPANI	18,3%	33,3%	24,1%	64,0%	33,2%
Toscana					
AREZZO	34,4%	6,9%	27,2%	21,7%	30,6%
FIRENZE	28,4%	13,0%	17,7%	28,1%	25,8%

GROSSETO	44,4%	0,0%	14,9%	6,3%	33,8%
LIVORNO	33,4%	3,5%	29,5%	2,7%	28,1%
LUCCA	28,2%	9,3%	15,6%	18,1%	24,5%
MASSA CARRARA	20,1%	0,0%	30,9%	55,4%	25,8%
PISA	31,2%	4,2%	29,2%	40,3%	32,5%
PISTOIA	31,6%	7,9%	22,2%	20,0%	28,6%
PRATO	27,5%	16,4%	27,3%	28,8%	26,2%
SIENA	37,8%	0,0%	27,5%	29,8%	34,9%
Prov. Aut. Trento					
TRENTO I GRADO	23,7%	-	3,2%	10,7%	22,1%
Umbria					
PERUGIA	35,1%	3,9%	21,2%	42,2%	32,7%
TERNI	43,4%	0,0%	15,8%	0,8%	9,6%
Valle d'Aosta					
AOSTA	32,2%	50,0%	28,6%	33,3%	32,8%
Veneto					
BELLUNO	31,8%	50,0%	26,7%	40,0%	32,0%
PADOVA	25,2%	36,8%	13,3%	13,7%	23,7%
ROVIGO	30,0%	0,0%	9,7%	3,7%	26,1%
TREVISO	44,8%	18,5%	36,1%	22,9%	40,9%
VENEZIA	30,1%	5,1%	12,3%	18,9%	25,9%
VERONA	29,8%	5,7%	25,9%	40,4%	28,5%
VICENZA	29,9%	7,3%	24,2%	34,8%	27,7%
Totale	34,5%	33,6%	29,9%	50,0%	36,0%

Percentuale di soccombenza PARZIALE della P.A. sui ricorsi depositati nelle CTP nell'anno 2009					
CTP	Agenzia delle Entrate	Agenzia del Territorio	Enti Locali	Altri uffici	Totale per Commissione
Abruzzo					
CHIETI	11,7%	0,0%	5,2%	5,7%	9,9%
LA SPEZIA	14,7%	14,6%	11,4%	7,8%	14,1%
PESCARA	6,9%	0,0%	14,7%	17,1%	8,4%
TERAMO	6,5%	0,0%	12,5%	5,8%	7,8%
Basilicata					
MATERA	7,7%	0,0%	5,0%	1,8%	6,4%
POTENZA	25,2%	0,0%	17,5%	1,6%	19,6%
Prov. Aut. Bolzano					
BOLZANO I GRADO	9,4%	-	33,3%	3,4%	8,1%
Calabria					
CATANZARO	3,6%	0,0%	7,8%	7,3%	5,8%
COSENZA	3,5%	0,6%	6,3%	4,5%	3,8%
CROTONE	9,0%	0,0%	15,0%	0,0%	10,3%
REGGIO C.	11,6%	0,0%	16,1%	0,9%	7,8%
VIBO VALENTIA	10,0%	0,0%	27,8%	0,0%	15,8%
Campania					
AVELLINO	23,9%	21,9%	11,5%	2,4%	22,0%
BENEVENTO	16,8%	7,7%	10,1%	7,9%	15,6%
CASERTA	14,9%	8,3%	11,9%	1,9%	6,4%
NAPOLI	10,5%	9,1%	13,0%	3,1%	10,8%
SALERNO	13,7%	48,4%	18,7%	5,3%	16,3%
Emilia Romagna					
BOLOGNA	5,7%	0,0%	4,9%	1,3%	5,3%
FERRARA	8,2%	25,0%	5,3%	0,0%	8,7%
FORLI'	15,3%	86,4%	23,6%	7,9%	19,7%
MODENA	9,7%	5,6%	9,7%	0,0%	9,2%
PARMA	13,2%	5,6%	26,8%	5,7%	13,7%
PIACENZA	24,8%	25,0%	18,5%	6,9%	23,1%
RAVENNA	13,0%	11,8%	0,0%	3,7%	11,6%
REGGIO E.	6,6%	13,2%	4,5%	8,7%	6,6%

RIMINI	3,6%	4,8%	12,7%	1,7%	4,7%
Friuli Venezia Giulia					
GORIZIA	14,6%	-	33,3%	3,3%	14,0%
PORDENONE	7,8%	13,3%	0,0%	0,0%	7,3%
TRIESTE	14,7%	31,3%	12,2%	0,0%	14,3%
UDINE	12,1%	5,9%	8,3%	5,5%	11,7%
Lazio					
FROSINONE	15,6%	8,0%	2,9%	2,5%	9,2%
LATINA	15,2%	0,0%	7,0%	4,5%	12,2%
RIETI	11,1%	0,0%	15,2%	0,0%	11,3%
ROMA	9,6%	19,1%	17,2%	9,4%	11,2%
VITERBO	10,5%	0,0%	16,7%	11,2%	11,8%
Liguria					
GENOVA	15,3%	16,0%	9,9%	3,7%	14,1%
IMPERIA	30,1%	23,0%	3,6%	0,0%	24,1%
L'AQUILA	17,6%	0,0%	14,3%	5,6%	16,0%
SAVONA	23,2%	15,7%	15,0%	16,0%	19,9%
Lombardia					
BERGAMO	18,5%	15,4%	5,2%	4,9%	16,6%
BRESCIA	10,9%	16,0%	8,4%	4,9%	10,5%
COMO	22,8%	14,1%	19,0%	5,6%	21,2%
CREMONA	15,5%	7,1%	13,8%	1,4%	13,5%
LECCO	13,0%	20,4%	9,1%	6,7%	12,9%
LODI	17,5%	0,0%	28,6%	0,0%	17,8%
MANTOVA	19,0%	16,7%	21,4%	0,0%	18,4%
MILANO	9,7%	3,1%	8,0%	4,8%	9,2%
PAVIA	17,6%	8,3%	5,9%	0,0%	16,2%
SONDRIO	11,8%	0,0%	3,8%	0,0%	9,3%
VARESE	14,6%	4,3%	15,1%	19,0%	14,5%
Marche					
ANCONA	16,7%	8,0%	4,9%	10,3%	13,5%
ASCOLI PICENO	15,5%	3,2%	8,5%	1,5%	13,0%
MACERATA	10,6%	-	7,5%	5,9%	9,6%
PESARO	9,7%	25,0%	0,0%	3,8%	8,7%
Molise					

CAMPOBASSO	9,6%	18,2%	7,6%	1,1%	7,8%
ISERNIA	13,9%	0,0%	0,0%	6,7%	11,6%
Piemonte					
ALESSANDRIA	10,8%	0,9%	20,0%	2,3%	10,5%
ASTI	12,7%	25,0%	0,0%	0,0%	12,0%
BIELLA	2,6%	0,0%	5,8%	3,9%	3,2%
CUNEO	17,5%	77,8%	8,9%	7,1%	17,4%
NOVARA	15,2%	0,0%	14,6%	0,0%	14,7%
TORINO	8,1%	1,2%	8,6%	1,2%	6,8%
VERBANIA	8,5%	0,0%	16,7%	0,0%	8,9%
VERCELLI	20,9%	30,2%	5,0%	5,6%	20,0%
Puglia					
BARI	10,6%	9,9%	6,3%	4,2%	9,0%
BRINDISI	10,6%	16,7%	20,2%	12,8%	12,0%
FOGGIA	12,8%	18,2%	13,0%	4,2%	12,4%
LECCE	11,7%	5,6%	11,2%	0,8%	3,9%
TARANTO	8,4%	2,4%	20,3%	5,8%	9,1%
Sardegna					
CAGLIARI	8,3%	6,2%	12,6%	8,2%	9,0%
NUORO	10,0%	0,0%	22,2%	7,6%	12,1%
ORISTANO	14,0%	0,0%	9,1%	7,7%	13,3%
SASSARI	10,0%	0,0%	11,5%	2,7%	10,0%
Sicilia					
AGRIGENTO	6,2%	0,0%	13,2%	7,5%	7,1%
CALTANISSETTA	8,4%	14,3%	10,9%	1,9%	8,4%
CATANIA	8,3%	3,5%	29,3%	8,4%	12,8%
ENNA	18,0%	10,0%	25,0%	0,1%	5,1%
MESSINA	9,3%	8,5%	16,5%	1,6%	7,8%
PALERMO	8,8%	2,2%	19,5%	6,0%	10,7%
RAGUSA	13,3%	0,0%	77,9%	9,3%	15,7%
SIRACUSA	4,5%	0,0%	6,7%	4,8%	5,1%
TRAPANI	5,7%	0,0%	5,6%	3,8%	5,1%
Toscana					
AREZZO	12,2%	5,2%	15,2%	8,7%	11,8%
FIRENZE	12,8%	15,2%	13,6%	6,5%	12,6%

GROSSETO	10,3%	0,0%	5,8%	36,3%	12,7%
LIVORNO	14,6%	6,9%	8,6%	1,3%	11,5%
LUCCA	11,5%	13,3%	22,9%	8,3%	12,7%
MASSA CARRARA	9,2%	6,5%	14,8%	8,2%	9,4%
PISA	8,7%	4,2%	32,3%	6,5%	9,7%
PISTOIA	18,9%	6,4%	14,3%	8,6%	17,2%
PRATO	16,0%	14,9%	27,3%	6,8%	15,0%
SIENA	14,0%	0,0%	11,6%	2,1%	12,4%
Prov. Aut. Trento					
TRENTO I GRADO	20,3%	-	38,7%	3,6%	20,5%
Umbria					
PERUGIA	11,6%	11,5%	17,2%	5,0%	11,9%
TERNI	13,5%	18,2%	33,7%	0,2%	4,2%
Valle d'Aosta					
AOSTA	6,6%	0,0%	57,1%	0,0%	7,8%
Veneto					
BELLUNO	21,2%	0,0%	3,3%	20,0%	19,0%
PADOVA	13,8%	10,5%	11,5%	3,9%	13,1%
ROVIGO	7,6%	0,0%	3,2%	11,1%	7,4%
TREVISO	11,6%	13,3%	22,9%	2,1%	12,1%
VENEZIA	15,2%	7,6%	14,5%	6,6%	14,0%
VERONA	11,1%	9,4%	18,0%	8,5%	12,0%
VICENZA	16,8%	16,5%	31,1%	0,0%	17,6%
Totale	10,8%	12,4%	13,8%	3,4%	10,3%

b) Criticità concernenti le strutture materiali delle Commissioni Tributarie.

L'esame delle Relazioni elaborate dai Presidenti delle Commissioni Tributarie, in ordine all'attività svolta, evidenzia anche per l'anno 2009, come dato pressoché generalizzato, la necessità di poter gestire a livello locale risorse da destinare sia all'ammodernamento delle attrezzature da ufficio sia alla formazione e all'aggiornamento del personale giudicante ed amministrativo.

E' doveroso rappresentare innanzitutto come risulti migliorata la situazione logistica della Commissione Provinciale di L'Aquila che a decorrere da giugno può disporre insieme alla Commissione Regionale di ulteriori locali.

Sono segnalate (ad esempio: Commissioni Tributarie Provinciali di Teramo, Matera, Cosenza, Savona, Bergamo, Mantova, Ancona, Isernia, Caltanissetta, Trapani e Aosta e Commissioni Tributarie Regionali di Lombardia, Piemonte e Umbria) situazioni deficitarie relative a locali e archivi nonché scarsità di strumenti informatici.

Continuano a sussistere le criticità segnalate per le scorse annualità dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio e dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma.

Particolari esigenze connesse a necessità di apparecchiature informatiche e sussidi per l'aggiornamento vengono segnalate dalle Commissioni Tributarie Provinciali di Alessandria, Asti e Siracusa.

Diverse Commissioni Tributarie, sia Regionali che Provinciali, lamentano la progressiva diminuzione del personale di Segreteria e, pertanto, chiedono, con sollecitudine, l'integrazione degli organici al fine di ricostituire le piante organiche così come previste dal decreto ministeriale.

Altra esigenza ritenuta non più procrastinabile viene segnalata dalla Commissione Tributaria di II° grado di Bolzano, in relazione a problematiche e criticità inerenti al bilinguismo, per cui si richiede l'istituzione di un Ufficio di traduzione ed interpretazione con personale professionalmente adeguato.

Vengono, altresì, sollecitati, da più parti, interventi finalizzati ad un incremento delle risorse economiche assegnate.

Nel descritto panorama dai connotati non particolarmente confortanti emergono, tuttavia, i dati positivi comunicati, ad esempio, dalle Commissioni Tributarie Provinciali di Campobasso e dalla Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, per quanto attiene principalmente al raggiungimento di adeguate soluzioni relativamente ai locali delle Commissioni.

PAGINA BIANCA

